

## IX.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

<b>Atti vari:</b>	
Notizie sulla salute dei deputati PULLINO e FILOPANTI . . . . .	Pag. 146-168
Proposte di legge ( <i>Letture</i> ):	
Comune di Vidracco (PULLINO) . . . . .	115
Opere pubbliche (GHIGI) . . . . .	146
Segretari comunali (Id.) . . . . .	144
<b>Disegno di legge (<i>Discussione</i>):</b> . . . . .	166
Commissari regi nei Comuni:	
Oratori:	
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	166
MARCORA . . . . .	166
<b>Interrogazioni</b> . . . . .	147
Sfera d'influenza italo-inglese nella Somalia:	
Oratori:	
BLANC, <i>ministro degli affari esteri</i> . . . . .	147-48
MARINELLI . . . . .	147
Società cooperative di credito:	
Oratori:	
BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	148
SCHIRATTI . . . . .	149
Scioglimento del Consiglio comunale di Parma:	
Oratori:	
BERENINI . . . . .	150-51-52
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	150-51
<b>Letture</b> della relazione della Commissione sul plico GIOLITTI:	
Oratori:	
BOVIO . . . . .	165
CIBRARIO, <i>relatore</i> . . . . .	160-61
DAMIANI . . . . .	165
IMBRIANI . . . . .	161-64
MORDINI . . . . .	164-65
<b>Sospensione</b> della seduta:	
Oratori:	
AGNINI . . . . .	153
DI RUBINI . . . . .	153
PRESIDENTE . . . . .	153

**Verificazione di poteri (*Annullamento*):**

Elezioni di Palermo IV (BONANNO) e di Corleone

(PATERNOSTRO):

Oratori:

ANDOLFATO . . . . . Pag. 156

FILI-ASTOLFONE . . . . . 154

GALLO, *relatore* . . . . . 157-58

GRIPPO . . . . . 159

IMBRIANI . . . . . 155-59

LAZZARO . . . . . 156

TRIPEPI . . . . . 154

**Votazione a scrutinio segreto (*commissari regi*)** . 168

La seduta comincia alle 14. 10.

**D'Ayala-Valva**, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il sunto della seguente:

**Petizione.**

5292. A. Crivelli, presidente del Consiglio degli Istituti educativi di Crema, chiede che, revocata la contraria ordinanza della Direzione generale del Debito pubblico sui titoli 5 e 3 per cento di rendita dello Stato, nominativi alle Opere pie, non venga dalla R. Tesoreria fatta una ritenuta maggiore del 13,20 sin quando non siasi operata la conversione di detti titoli coi nuovi titoli 4.50 per cento.

**Presidente.** L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

**Vacchelli.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione del Consiglio degli istituti ospitalieri di Crema, n. 5292.

(L'urgenza è ammessa).

## Lettura di tre proposte di legge.

**Presidente.** Gli Uffici hanno ammesso alla lettura tre proposte di legge. Se ne dia lettura.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:**

**Proposta di legge** dei deputati Ghigi, Aggio, Aguglia, Andolfato, Badaloni, Badini Confalonieri, Basetti, Barzilai, Bonardi, Borruso, Cavalieri, Celli, Clemente, Clementini, Chinaglia, Colosimo, Ceriana-Mayneri, Danieli, De Luca I., Elia, Fasce, Ferraciu, Franceschini, Fulci N., Galeazzi, Galimberti, Garavetti, Garibaldi, Gatti-Casazza, Giovagnoli, Gorio, La Vaccara, Lorenzini, Lucchini, Luzzatto A., Maffei, Martini G., Masi, Mecacci, Mercanti, Mezzacapo, Monti, Marcora, Nasi, Nigra, Pastore, Piccolo-Cupani, Poli G., Pozzo, Quarena, Rampoldi, Rizzetti, Rossi R., Ruggieri, Severi, Schiratti, Socci, Solimbergo, Sperti, Tabacchi, Tozzi, Turbiglio G., Turbiglio S., Valli E., Valle G., Vischi, Weill-Weiss, Zecca, Zeppa, per disposizioni intese a regolare la condizione dei segretari ed impiegati comunali del Regno (1).

## Art. 1.

Niuno può essere assunto all'ufficio di segretario comunale se non sia munito del prescritto diploma di abilitazione.

## Art. 2.

Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ai sensi di quanto dispongono gli articoli 12 (All. 4) della legge 10 febbraio 1889, numero 5921 (serie 3ª) e 32 dell'analogo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 10 giugno successivo, n. 6107 (serie 3ª) gli aspiranti debbono comprovare:

- 1° di essere maggiori di età;
- 2° di non avere subito condanne pei titoli contemplati nell'articolo 30 della legge suddetta;
- 3° di avere conseguita la licenza liceale o l'altra di Istituto tecnico;
- 4° di essere cittadini italiani;
- 5° di avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
- 6° di avere pagata una tassa di lire 40.

(1) Riproduzione della proposta presentata nella 1ª Sessione dagli stessi onorevoli deputati il 5 aprile 1891 e letta il 7 aprile 1894.

## Art. 3.

La nomina dei segretari comunali deliberata, a seguito di pubblico concorso, dai Consigli comunali con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnata ai Comuni, acquista, dopo un triennio di esperimento, carattere di stabilità e s'intende fatta senz'altro a vita ove non intervenga una regolare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

Trascorso il triennio di esperimento, il Comune non può licenziare il proprio segretario senza motivi giustificati, ed in ogni caso dovrà statuirsi con deliberazione motivata presa dal Consiglio municipale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso in via contenziosa alla Giunta amministrativa, e dalla decisione di questa al Consiglio di Stato.

## Art. 4.

Nei concorsi all'ufficio di segretario comunale dovranno preferirsi quelli fra gli aspiranti che dimostrino di avere compiuti lodevolmente studi speciali intorno alla scienza della Amministrazione, al diritto amministrativo e materie affini.

## Art. 5.

Pei segretari in carica all'atto della applicazione della presente legge il triennio di esperimento si avrà come decorso o decorrendo dalla data della rispettiva nomina.

## Art. 6.

Conseguita la stabilità di posizione il segretario comunale ha diritto di vedersi mantenute e rispettate le condizioni di nomina senza pregiudizio, bene inteso, di quegli eventuali miglioramenti di posizione, che piaccia al Consiglio municipale di decretare.

## Art. 7.

È riconosciuto ai segretari comunali il diritto alla pensione di riposo dopo venti anni di servizio.

All'uopo è istituita una *Cassa di previdenza*, alla quale contribuiranno annualmente con quote proporzionali, oltre gli stessi segretari, anche i Comuni e lo Stato.

Il prodotto delle tasse di cui all'articolo 2

sarà devoluto alla *Cassa di Previdenza* e destinato in aumento del fondo assegnato al servizio delle pensioni.

## Art. 8.

Il servizio prestato in diversi Comuni del Regno si cumula agli effetti della pensione.

## Art. 9.

Per la liquidazione della pensione di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, si seguono le norme vigenti per le giubilazioni degli impiegati dello Stato in quanto non contraddicano alle disposizioni della presente legge.

## Art. 10.

Con Decreto Reale saranno fissate le norme per la organizzazione ed esercizio della Cassa di previdenza e la determinazione degli obblighi e diritti dei singoli interessati.

Tale Decreto Reale dovrà presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

## Art. 11.

Nei Comuni nei quali esistono e funzionano regolamenti per le pensioni di riposo è riservato ai segretari comunali in carica il diritto di opzione che peraltro dovrà essere esercitato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

In ogni caso il tempo utile per gli effetti della liquidazione della pensione si farà decorrere dalla rispettiva data di nomina.

## Art. 12.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti mediante speciali capitolarioni od altri mezzi.

## Art. 13.

È fissato un *minimum* di stipendio in 1,200 lire (lire mille duecento) annue per i segretari dei Comuni o Consorzi di Comuni aventi una popolazione eguale od inferiore ai duemila abitanti.

## Art. 14.

Le disposizioni degli art. 3, 5, 6 e seguenti, relative alla *stabilità di posizione* e al *diritto alla pensione di riposo* sono estese anche a tutti gli altri impiegati e funzionari dei Comuni non regolati da altra legge.

Tali disposizioni sono parimenti applica-

bili, per quanto concernono il *diritto a pensione* e la relativa *Cassa di previdenza*, ai medici condotti.

È fatta però riserva, quanto al licenziamento, nei casi di riduzione del ruolo del personale e della soppressione d'ufficio.

## Art. 15.

Per gli atti e contratti di che all'articolo 157 della legge comunale e provinciale, e nei quali il segretario comunale interviene nella sua qualità di ufficiale pubblico competono al segretario stesso gli onorari ed emolumenti fissati dalla tariffa in vigore per i regi notai.

Nulla è innovato poi per tutte quelle altre voci comprese nella tabella n. 2 allegata al regolamento 10 giugno 1889, n. 6107 (serie 3ª) per l'esecuzione della richiamata legge e portante i diritti ed emolumenti dovuti ai segretari comunali.

## Art. 16.

Il segretario provinciale è autorizzato a redigere con la efficacia dell'atto pubblico i contratti della Provincia di cui all'articolo 226 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921.

## Art. 17.

Con regolamento speciale approvato per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme necessarie per la esecuzione della presente legge.

## Art. 13.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

**Proposta di legge** dei deputati Pullino e Pinchia per l'aggregazione del comune di Vidracco al mandamento di Castellamonte per gli effetti giudiziari.

## Art. 1.

Dal 1º luglio 1895 il comune di Vidracco sarà separato dal mandamento di Vico Canavese ed aggregato al mandamento di Castellamonte per gli effetti giudiziari.

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per la esecuzione della presente legge.

**Proposta di legge** dei deputati Ghigi, Sani S., Aggio per modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche. (1)

Art. 1.

Quando sieno presentate offerte le quali rechino una riduzione maggiore del 15 per cento al prezzo di appalto, l'Amministrazione potrà annullare l'asta.

Ma se non ostante siffatta riduzione l'Amministrazione stimerà di aggiudicare i lavori, sarà preferito quello degli oblatori la cui offerta sia la più vantaggiosa, e la cui idoneità risulti meglio dimostrata.

In niun caso l'Amministrazione potrà accettare riduzioni maggiori del 20 per cento.

Ove si abbiano parecchie offerte di riduzione maggiore del 15 per cento, e l'Amministrazione non intenda di annullare l'asta, la sorte deciderà chi, fra questi oblatori, debba essere l'aggiudicatario.

Art. 2.

Si possono stipulare contratti a trattativa privata, quando si tratti di spesa che non superi le lire 30 mila, ovvero di spesa che non ecceda le lire 60,000 (sessantamila) nel caso di lavori dichiarati urgenti e non differibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per la esecuzione delle opere di che al precedente art. 2 dovranno di regola preferirsi le associazioni cooperative di lavoro esistenti nella Provincia o nelle Provincie nel cui territorio hanno da eseguirsi le opere stesse.

Art. 4.

Son permessi i cottimi, preferibilmente colle associazioni cooperative di lavoro, per la esecuzione di qualsivoglia specie di lavoro, ferma pur sempre la responsabilità diretta dell'assuntore.

Art. 5.

Nei capitoli d'appalto dovrà essere stabilito un *minimo* di mercede, che l'appaltatore dovrà assicurare alle diverse categorie di operai.

(1) Riproduzione della proposta presentata nella 1<sup>a</sup> Sessione dagli stessi onorevoli deputati il 3 luglio 1894 e letta il 5 luglio 1894.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re pubblicherà, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico del titolo VI, della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato *F*, modificato secondo le disposizioni degli articoli precedenti, non che dello altre che le abbiano precedute.

**Presidente.** In altra seduta si stabilirà il giorno per lo svolgimento delle proposte lette.

**Interrogazioni sulla salute dei deputati Pullino e Filopanti.**

**Pinchia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pinchia.** La Camera sa come ieri in uno stabilimento di bagni sia stato colto da improvviso male il nostro collega Pullino. Credo d'interpretare l'animo di tutti i miei colleghi pregando l'onorevole presidente di chiedere notizie della salute del nostro caro collega e comunicarle alla Camera.

**Presidente.** Onorevole Pinchia, siamo stati informati del caso doloroso cui fu soggetto il nostro collega Pullino.

L'onorevole Vizioli che fu tra i primi a soccorrerlo ieri inviò questa relazione alla Camera:

« Il commendatore Pullino, mentre ieri mattina stava rivestendosi, dopo aver presa la consueta doccia idroterapica nello stabilimento Bernini, di cui è antico cliente, fu colto prima da sincope e poscia da un vero colpo apoplettico. Soccorso in tempo mercè opportune cure dal dottore Giocondi, medico e proprietario dello stabilimento e dall'onorevole professore Vizioli, direttore, poté essere senza disagio condotto nell'ospedale militare al Celio accompagnato dal medesimo onorevole Vizioli e dal dottore Rosati, medico della Regia marina.

« Questa mattina l'onorevole Vizioli si è recato a visitarlo ed ha potuto constatare che la salute dell'onorevole collega Pullino, nonostante la gravezza del male, va sensibilmente migliorando. »

Speriamo che le condizioni del nostro egregio collega vadano sempre più migliorando. Intanto assicuro la Camera che la Presidenza non mancherà di assumere ulteriori informazioni e di comunicarle alla Camera.

**Pinchia.** Ringrazio l'onorevole presidente della comunicazione che ha voluto fare. Credo d'interpretare il pensiero dei colleghi chiedendo che si facciano pervenire all'onorevole Pullino i voti della Camera.

**Caldesi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Caldesi.** Desidererei che il presidente s'interessasse anche di chiedere notizie del nostro collega Filopanti che, secondo le notizie dei giornali, si trova in condizioni gravi di salute.

**Presidente.** La Presidenza si è fatta un dovere di anticipare il desiderio dell'onorevole Caldese che, son certo, sarà diviso da tutta la Camera.

Testè ho telegrafato al prefetto di Bologna per sapere notizie sullo stato di salute del nostro collega Filopanti; e non mancherò di comunicarle alla Camera cui certo preme di dare un'attestazione di stima e di affetto al degnissimo nostro collega.

**Caldesi.** La ringrazio.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio è rivolta al ministro delle poste e dei telegrafi, ed ha per iscopo di conoscere se intenda infine di applicare la legge per la linea Venezia-Bombay.

Ma questa interrogazione deve essere differita, perchè non è presente l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Passeremo alla interrogazione che l'onorevole Marinelli ha rivolto al ministro degli affari esteri, per sapere se il Governo non creda opportuno che sia più chiaramente ed esattamente determinato il limite meridionale della sfera d'influenza italo-inglese nella Somalia, che il protocollo 24 marzo 1891 segna vagamente sul Giuba.

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

**Blanc, ministro degli affari esteri.** Il protocollo del 5 maggio 1894 ha avuto per scopo di delimitare la sfera d'influenza fra la Gran Bretagna e l'Italia nella penisola dei Somali verso il nord.

Il paragrafo 2° del protocollo anglo-italiano del 24 marzo 1891 aveva contemplato appunto il caso che ulteriori esplorazioni ren-

dessero possibile e conveniente di meglio precisare il limite meridionale della sfera di influenza italo-inglese nella Somalia, limite che si fissava sul *thalweg* del Giuba, sul 6° latitudine nord e sul 35° E. G.

La esplorazione Bottego-Grixoni e quella del compianto Ruspoli hanno illustrato le ramificazioni di quel fiume.

Il Bottego determinò il corso del Giuba e dei suoi più importanti affluenti, il Ganale e il Dau, di cui visitò il bacino superiore.

Il Grixoni percorse il bacino medio e inferiore del Dau.

Il Ruspoli risalì il Dau da Dolo Malcarè.

La esplorazione del Bottego tenderebbe a mostrare che il ramo principale del Giuba (il quale costituirebbe il confine) sia l'orientale, detto Ganale. Resta, però, sempre aperta la questione se non debba prescegliersi, invece, il braccio occidentale, detto Dau.

Non è pertanto risoluto il problema « quale dei due bracci sia da considerarsi come il principale » e basta gettar l'occhio sulla carta per vedere la vasta regione (Boran) che si stende tra il Ganale e il Dau.

Del resto, il Governo del Re ha seguito con grande interesse le scoperte geografiche in quelle regioni, specialmente per quanto si riferisce al corso del Giuba.

La questione è geografica piuttosto che politica. Quando sia tecnicamente definita, non prevedo difficoltà da parte del Governo britannico.

**Presidente.** L'onorevole Marinelli ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Marinelli.** Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha date.

Ma io credo che sia opportuno di fissare mediante un protocollo amichevole il limite della sfera d'influenza in quelle località adesso, appunto perchè non v'è in questo momento, contestazione di alcun genere.

Molto opportunamente l'onorevole ministro ha osservato che la questione può essere risolta in due modi. Cioè considerando come *thalweg* del fiume Giuba, superiormente all'emporio commerciale di Lugh, quello del fiume Ganane, ovvero quello del fiume Dau o Daua. In realtà tutta questa parte del bacino del Giuba superiormente a Lugh è stata esclusivamente esplorata da viaggiatori italiani, cioè dal Bottego, dal suo compagno il Grixoni e poi dal Ruspoli. Anche questo fatto costituisce una specie di diritto morale

per parte degli italiani, che venga considerata tutta quella parte da noi esplorata come appartenente alla nostra sfera d'influenza. E come molto opportunamente nel protocollo del 5 maggio 1894 è stato segnato con esattezza il limite della sfera d'influenza tra gli italiani e gl'inglesi a settentrione, così a me pare che sarebbe il momento opportuno di determinarla chiaramente anche a mezzogiorno.

In questa persuasione quindi per parte mia mi permetto di raccomandare una sola cosa, di tener presente la circostanza che noi non abbiamo linea di penetrazione verso la regione più fertile e produttiva e in generale verso l'interno della penisola, essendo lunga, difficile e minacciata da scorrerie quella dell'Ogaden.

Sola linea di penetrazione sarebbe adunque quella che rimonta il corso del Giuba, e poscia quello del suo affluente, il Dau, discesa dal Grixoni e risalita dal Ruspoli.

Ripeto quindi al signor ministro di tenerne conto nel caso di una futura delimitazione.

**Blanc, ministro degli affari esteri.** Accetto tanto più volentieri l'invito dell'onorevole Marinelli in quanto che appunto è allo studio un nuovo tentativo di esplorazione commerciale, che potrà giovare anche allo scopo da lui indicato.

**Presidente.** Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Schiratti, sulle « contraddittorie applicazioni della legge sul bollo e registro ai riguardi dei depositi dei bilanci annuali e relativi allegati, nella cancelleria del tribunale civile da parte delle Società cooperative di credito, e quali precise disposizioni intenda dare in argomento il ministro delle finanze. »

**Boselli, ministro delle finanze.** Per rispondere all'interrogazione dell'onorevole Schiratti, mi occorre accennare alla Camera alcune disposizioni legislative e alcune istruzioni emanate dal Ministero delle finanze e da quello dell'interno.

Secondo l'articolo 180 del Codice di commercio, gli amministratori delle Società in accomandita, per azioni, e delle Società anonime, devono, entro dieci giorni, dall'approvazione del bilancio, depositare copia di questo nella cancelleria del tribunale insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'Assemblea generale, affinché se ne faccia annotazione nel registro delle Società

e si provveda alla pubblicazione del bilancio, secondo gli articoli 91 e 94 del Codice medesimo.

Dispone il successivo articolo 221 che le Società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le Società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori, soggiungendo inoltre, *che le pubblicazioni si fanno senza spese*: e l'articolo 228 stabilisce l'esenzione dalle tasse di registro e bollo per gli atti costitutivi delle Società cooperative, e per gli atti di recesso e di ammissione dei soci.

Infine, l'articolo 53 del regolamento per l'esecuzione del detto Codice esenta le Società cooperative dal pagamento dei diritti ivi indicati inerenti all'inserzione dell'atto costitutivo e degli altri atti nel bollettino ufficiale delle Società, pubblicato per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, esenzione mantenuta dal Regio Decreto 4 agosto ultimo scorso, n. 416.

Ciò premesso debbo ricordare che il Ministero delle finanze ebbe, assai prima d'ora, ad occuparsi della questione del trattamento da usarsi, nei rapporti delle leggi di bollo, agli atti e documenti in genere che soglionsi presentare o depositare nelle cancellerie dei tribunali, a senso del Codice di commercio.

Al riguardo, con la normale n. 56 del Bollettino demaniale per l'anno 1883, si ammise come regola generale l'obbligo della bollazione e della registrazione degli atti e documenti da presentarsi o depositarsi dalle Società commerciali nelle cancellerie predette.

Quanto però alle Società cooperative si dichiarò godere, gli atti e documenti di queste, anche se depositati o presentati agli effetti delle prescrizioni del Codice di commercio, della esenzione da bollo e da registro, in virtù del disposto degli articoli 221 e 228 or ora ricordati.

Senonchè, successivamente, il Ministero dell'interno propose al Consiglio di Stato la questione: « *quali atti relativi alle Società cooperative fossero, in base all'articolo 221 del Codice di commercio, da inserirsi gratuitamente nel foglio degli annunci legali.* »

Si pronunciò il Consiglio di Stato (sezione dell'interno) con pareri del 28 marzo e del 16 agosto 1884, confermati nell'adunanza del 14 dicembre 1889 a Sezioni unite.

Il detto Consesso ebbe, fra l'altro, a considerare che il legislatore, nello statuire la gratuità delle pubblicazioni riguardanti gli atti delle Società cooperative si è riferito a quelli che sono espressamente enunciati nell'articolo 221 già accennato, e cioè agli atti costitutivi ed ai posteriori cambiamenti.

Che tutti gli altri atti delle Società cooperative, come inviti di soci alle assemblee generali, bilanci, relazioni di amministratori e di sindaci, verbali di adunanza e simili, non possono essere compresi fra gli atti costitutivi di dette Società cooperative, nè fra quelli tassativamente contemplati dall'articolo 221 con le parole « posteriori cambiamenti », nè quindi essere pubblicati gratuitamente nel foglio degli annunci legali.

Per questi e per altri motivi il Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, nell'adunanza del 14 dicembre 1889, confermando i precedenti pareri del 1884, opinava, che la gratuità prescritta dall'articolo 221 del Codice di commercio, per la pubblicazione degli atti costitutivi e modificativi delle Società cooperative nel foglio degli annunci legali, non potesse estendersi ad altri atti.

Conforme a tale voto, si hanno due circolari (6 giugno 1889 e 3 luglio 1890) diramate dal Ministero dell'interno ai prefetti del Regno.

Le ragioni addotte dal Consiglio di Stato per sostenere il pagamento dei diritti d'inserzione nel foglio degli annunci giudiziari per gli atti delle cooperative, diversi da quelli costitutivi e modificativi, valgono anche per le tasse di bollo e di registro, nel caso della presentazione o deposito nelle cancellerie giudiziarie, e rimangono corroborate dal disposto dell'articolo 221, il quale contempla in sostanza soltanto gli stessi atti costitutivi e quelli di ammissione e recesso dei soci dichiarandoli esenti dalle tasse predette.

In seguito ai ripetuti pareri del Consiglio di Stato dovè dichiararsi che sono soggetti alle disposizioni comuni delle leggi di tassa, i bilanci, la relazione dei sindaci ed il processo verbale dell'Assemblea generale, che anche gli amministratori delle Società cooperative sono tenuti a depositare nella Cancelleria del Tribunale, a termini dell'articolo 180 del Codice di commercio per la prescritta pubblicazione.

E così le copie di tali documenti devono

essere compilate in carta bollata da lire una, salvo pel primo foglio il maggior bollo da lire due, compresa una lira rappresentante il registro.

Non voglio disconoscere che il legislatore abbia inteso d'esercitare sulle Società cooperative un'azione benefica e tutelare, ma vuolsi d'altra parte considerare eziandio, a prescindere da qualsiasi altra considerazione astratta in rapporto all'intenzione del legislatore, che un privilegio espressamente sancito per uno o più atti determinati, non può essere applicato ad altri atti diversi, essendo assioma di buona ermeneutica legale che le disposizioni di favore vanno interpretate restrittivamente, nè possono estendersi a casi non esplicitamente contemplati.

Ciò posto il Ministero delle finanze crede di doversi attenere, come del resto già ebbe occasione di fare in recenti incontri, alle risoluzioni adottate in coerenza ai criteri sostenuti dal Consiglio di Stato, che sembrano in armonia con le disposizioni fin qui citate.

D'altronde l'obbligo del bollo per questi documenti sorge solo dopo che la Società cooperativa abbia oltrepassato il capitale di trentamila lire od il quinquennio dalla sua fondazione, perchè al di là di questi limiti le leggi di bollo e di registro non accordano esenzioni per gli atti delle Società medesime diversi da quelli di loro costituzione e modificazione.

Questo è il concetto seguito dall'Amministrazione finanziaria dopo i ripetuti voti del Consiglio di Stato e per meglio assicurarne la uniforme generale applicazione, potranno essere diramate apposite istruzioni.

Si ebbero quindi due periodi, dirò così, governati da due interpretazioni diverse.

Io esaminerò di nuovo quale sia l'interpretazione da preferirsi per guarentire l'interesse dell'erario, osservando la lettera della legge, coi maggiori possibili riguardi alle Società cooperative che la legge nello spirito suo ha inteso favorire.

Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Schiratti che d'ora in poi, qualunque sia l'interpretazione che verrà adottata, essa sarà seguita conformemente dovunque e in tutti gli uffici.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

**Schiratti.** La mia interrogazione proveniva appunto dal fatto che due diverse interpreta-

zioni in brevissimo tempo vennero date dal Ministero delle finanze alla legge del 14 luglio 1887 in ordine all'articolo 228 del Codice di commercio. Fino al 1888 le Società cooperative di credito, che presentavano i loro bilanci ed allegati relativi, erano esenti da tasse di bollo e di registro; e soltanto nel 1888 si vollero le tasse stesse applicare a questi depositi.

In seguito a ricorso, il Ministero, con dispaccio del 17 marzo 1888, ha dichiarato che i privilegi concessi dall'articolo 228 del Codice di commercio, a favore delle Società cooperative, debbono intendersi mantenuti in vigore, in conseguenza dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 14 luglio 1887.

Così andarono le cose fino all'anno 1894 nel quale i cancellieri di tribunale, per ordine superiore, hanno dichiarato che quel dispaccio non aveva più alcun valore; e che i documenti sociali dovevano essere assoggettati al bollo ed alla registrazione.

Le Banche e gli Istituti di credito cooperativo ricorsero al Ministero, il quale, riportandosi ai pareri del Consiglio di Stato del 1884, vale a dire di tre anni prima della legge del 1887, ed alla normale 1883 del Bollettino demaniale, dichiarò i bilanci e gli allegati soggetti al bollo ed alla registrazione.

Ora io sapendo quanto l'onorevole ministro delle finanze è tenero delle istituzioni cooperative in genere, e di credito in ispecie, prendo atto della sua dichiarazione, che intende di dare al quesito una confacente risoluzione, senza poter risolversi subito per questo o per quel sistema; confidando ch'egli vorrà attenersi al sistema più benigno riguardo alle Società cooperative di credito; le quali meritano tutta l'attenzione del ministro e della Camera, ed hanno diritto a tutte le possibili facilitazioni; mentre una restrittiva interpretazione può riuscire ad esse sommamente dannosa.

Mi affido che l'onorevole ministro darà intanto disposizioni perchè, in occasione del prossimo deposito annuale, sieno seguite le disposizioni del dispaccio ministeriale 17 marzo 1888, e lo ringrazio.

**Presidente.** Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Berenini al ministro dell'interno « sui motivi che hanno determinato l'improvviso (e assolutamente imprevedibile) scioglimento del Consiglio comunale di Parma. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**Galli, sottosegretario di Stato per l'interno.** Onorevole Berenini, se posso fare appello alla sua cortesia, la pregherei di voler rimandare a domani la sua interrogazione. Infatti, per circostanze che sarebbe inutile enumerare, non ho ancora completa conoscenza degli atti che ad essa si riferiscono. Se però Ella insiste, io non posso dirle che una sola cosa, e cioè che lo scioglimento del Consiglio comunale di Parma fu provocato unicamente da ragioni amministrative.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

**Berenini.** Io non posso acconsentire all'invito dell'onorevole Galli, di rimandare ad altro giorno la mia interrogazione.

Si tratta di una interrogazione che riguarda lo scioglimento di un Consiglio comunale; ora io credo che non si sarà presa certamente a cuor leggiero una deliberazione di quel genere, come pure credo che il Decreto sottoposto alla firma del Re per lo scioglimento del Consiglio comunale di Parma, avrà avuto la sua motivazione; quindi non vedo la necessità che il Ministero assuma ulteriori informazioni per darmi una risposta.

Non dico altro ed attendo che l'onorevole ministro mi risponda.

**Crispi, ministro dell'interno.** La relazione sarà stampata e distribuita.

**Berenini.** Sta bene. Ma io ho diritto che si risponda alla mia interrogazione. Ove si trattasse di cosa per la quale si dovessero prendere provvedimenti, potrei comprendere l'indugio che il Ministero domanda, ma poichè si tratta di un provvedimento preso, credo che esso debba essere stato previamente giustificato.

Del resto, essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, desidererei proprio che la risposta mi venisse da lui direttamente, dappoichè io debba ritenere che quel provvedimento sia stato preso direttamente da lui mentre l'onorevole Galli era lontano da Roma per altri uffici.

**Presidente.** Ha già risposto l'onorevole sottosegretario di Stato.

**Imbriani.** Se c'è il ministro là, perdio! È contrario al nostro regolamento, a tutte le norme corrette! (*Vivi rumori*).

**Presidente.** Facciano silenzio! Non è coi tumulti che si discute!

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Mi permetta l'onorevole Berenini di notare, che egli fa invano appello al ministro perchè in questa circostanza ho l'onore di rappresentarlo io.

Se non è soddisfatto della risposta che gli ho data ed ha osservazioni da fare, le faccia, e vedrà che io, alla mia volta, saprò anche replicare.

**Presidente.** Onorevole Berenini, ha facoltà di parlare.

**Berenini.** È, per verità, un sistema nuovo, che l'interrogante fornisca al ministro l'argomento dalla sua risposta. Mi si invita ad esporre le osservazioni, che posso fare contro lo scioglimento del Consiglio comunale di Parma, ed io rispondo che esporrò queste osservazioni, quando ne saprò i motivi. Mi si dice dal sotto-segretario di Stato, che parla per conto del ministro, presente, che questi motivi sono di ordine amministrativo.

Orbene di motivi d'ordine amministrativo ne possono essere molti, ed io ho diritto di sapere quali sono, perchè potrei per avventura concordare nel pensiero del ministro. Fino a che non li conosco, io ho diritto di attendere la risposta.

Del resto, perchè non si prolunghi questo piato procedurale, io dirò subito che, per voce pubblica, per quanto i giornali hanno riferito, si racconta che il Consiglio comunale di Parma, presieduto dal sindaco, commendatore Mariotti, ex deputato e noto benissimo a tutti quanti ora m'ascoltano, fu sciolto per la ragione che, nel giorno che fu per la prima volta convocato nella Sessione di autunno, un consigliere comunale ebbe a fare alcune osservazioni alla Giunta, in proposito dell'ordine del giorno perchè, invece di riunire il Consiglio, tempo prima, quando l'oggetto in discussione lo richiedeva, aveva presentato una serie di deliberazioni prese di urgenza, da ratificarsi, e questo consigliere osservava che forse non era lontano il sospetto, che quella tardiva convocazione del Consiglio comunale potesse essere stata fatta allo scopo d'impedire che nell'ora del maggiore fermento degli animi, offesi dalla aperta violazione delle pubbliche libertà, potesse levarsi una voce di protesta contro lo scioglimento di Associazioni d'ogni genere che, come in quasi tutte le città d'Italia, era stato decretato anche a Parma.

Questa fu l'osservazione del consigliere

il quale aggiunse che, *quod differtur non auferitur*. E quella voce di protesta, che si era voluta evitare dalla Giunta, era sorta in quell'ultima ora.

Questa, onorevole sotto-segretario di Stato, è la voce corsa in Paese, è la voce raccolta dai giornali intorno alle ragioni che hanno potuto motivare lo scioglimento. Se questa è la ragione che ha determinato il decreto, mi si dica, e risponderò in merito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Se l'onorevole presidente me lo permette, darò all'onorevole Berenini una risposta che potrà acquetarlo.

**Imbriani.** Signor presidente, essendo presente il ministro dell'interno, non so perchè debba rispondere il sotto-segretario di Stato. Questa procedura nuova che s'inaugura, è irregolare.

**Presidente.** Non è nuova: il ministro ha sempre il diritto di delegare il suo sotto-segretario di Stato: quindi questa procedura è regolare.

Continui, onorevole Galli.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Del resto la Camera sa che se io posso rispondere bene all'onorevole Berenini l'onorevole Crispi potrebbe rispondergli benissimo.

Ed ora dirò all'onorevole Berenini, che ogni altra ragione dello scioglimento può essere vera tranne quella ch'egli ha indicato.

Egli ha fatto meritate elogi del sindaco Mariotti; ma, dopo di averlo lodato, implicitamente lo ha accusato, perchè si sarebbe prestatato a fare, secondo lui, il giuoco del Governo, convocando tardivamente il Consiglio! Ma il vero è che le condizioni del Consiglio comunale di Parma erano e sono gravissime e difficili. Il sindaco Mariotti già nostro collega, Ella lo ricorderà, venne al Ministero per domandare che lo si aiutasse a superare la crisi in cui si trovava il comune di Parma. E per quanto il Consiglio comunale di Parma fosse composto degli stessi consiglieri di cui oggi risulta composto, tuttavia il Ministero si è adoperato (e lo dico perchè fui io stesso ad occuparmi di questo), si è adoperato, ripeto, con tutta la deferenza che meritava la città di Parma, perchè il Comune potesse superare la crisi in cui versava. Fatalmente, tutte le buone volontà raccolte insieme non servirono

a fare sì che quella crisi potesse essere superata.

Ecco la ragione per la quale si venne allo scioglimento del Consiglio comunale di Parma, scioglimento il quale semplifica la situazione, e potrà permettere alla città di mettere in regola il suo bilancio e di dare migliore assetto alla sua nuova amministrazione.

**Imbriani.** E quello di Catania?

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Parleremo anche di quello di Catania.

**Presidente.** Non interrompano! Onorevole Berenini, ha udito le ragioni del Governo?

**Berenini.** Parve strano a tutti coloro che hanno senso di libertà, che il Consiglio comunale di Parma potesse sciogliersi pel motivo cui io stesso or ora accennava. Parve così strano allo stesso onorevole sotto-segretario di Stato, che non osò, me lo permetta, di affermare che questa ne era stata effettivamente la ragione.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non osai perchè non è.

**Berenini.** Se poi fosse vero che disordini d'indole amministrativa avessero potuto determinare lo scioglimento di quel Consiglio, in altra ora che in questa avrebbe potuto il Ministero prendere il provvedimento.

Il giungere questo provvedimento, che non qualifico, all'indomani dell'ora in cui quella tale protesta si elevò in Consiglio, e mentre alcun sentore dei disordini amministrativi deplorati dal Ministero, non si aveva in città, pare cosa incredibile, ed incredibile parrà anche al ministro che da altri alle sue affermazioni, per sè pietose, si possa prestare ascolto e credenza.

Del resto io chiedo all'onorevole Galli, quale crisi amministrativa, quale disordine finanziario siasi mai verificato.

**Presidente.** Ma non ci può essere discussione, onorevole Berenini.

**Berenini.** Prego, onorevole presidente!

**Presidente.** Il regolamento non concede che cinque minuti.

**Berenini.** Amministrazione sempre corretta fu quella del Comune di Parma; accordi sempre vi furono tra la Giunta amministrativa e il Consiglio comunale, e ora che un consigliere delegato della Prefettura di Vicenza, è stato mandato commissario Regio a Parma, ed in modo che offende ogni onesto cittadino, tutto questo si potrà, se pur ve ne fosse d'uopo, solennemente constatare.

Perchè deve sapere anche la Camera che, caso nuovo, a Parma è lo stesso consigliere delegato, che reca il Decreto di scioglimento e s'insedia, mentre al sindaco di Parma, che trovavasi a Roma per affari del Comune, neppure la più lieve notizia di questo fatto era giunta. Pareva quasi che bruciasse, che la Giunta restasse anche mezz'ora soltanto nel suo seggio; quella Giunta che non ha a rimproverarsi che una sola cosa (se cosa questa è degna di rimprovero): un grande, infinito amore al benessere della sua città. L'Amministrazione comunale di Parma non ha mai, assolutamente mai (l'affermo, perchè non temo smentite di alcuno) dato luogo a rimproveri di ordine amministrativo. Essa poté sempre e può ancora essere citata ad esempio.

Poichè l'onorevole sotto-segretario di Stato volle far credere, che io nelle mie parole quasi abbia censurato l'operato del sindaco Mariotti, dirò che per me quel sindaco è un sindaco tipo; quel sindaco all'onestà, alla rettitudine ed all'integrità del carattere unisce una mente illuminata a tal segno che, mentre vi è un Consiglio comunale, ove sono raccolti i vari partiti politici della città, nessun riflesso di quelle lotte partigiane, che all'infuori del Consiglio si combattono, si ha là dentro, perchè là dentro egli sa coll'energia della sua mente dominare gli spiriti ed eccitarli alla concordia. Mai vi poté essere un'Amministrazione comunale, che così rettamente procedesse. E l'indignazione cittadina è più alta ancora di quanto non sia basso l'atto del Governo. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori e proteste sugli altri banchi della Camera*).

**Presidente.** Onorevole Berenini! Lo chiamo all'ordine! Ella non può qualificare così un atto del Governo.

**Berenini.** Ma sì, bassissimo. . (*Rumori*).

**Presidente.** Io mi stupisco ch'Ella adoperi questa parola.

**Basetti.** Bassissimo, sì! Lo dico anch'io. (*Rumori*).

**Presidente.** Facciano silenzio!

Onorevole Berenini, la sua interrogazione è esaurita. Io non posso lasciarla continuare a parlare, perchè ha parlato più di dieci minuti.

**Berenini.** Ma che!

**Presidente.** Essendo trascorsi i quaranta minuti, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca...

**Berenini.** Adunque... (*Vivissimi rumori*).

**Presidente.** (*Con forza*) Ella non ha la facoltà di parlare!

**Berenini.** Del resto ho espresso il pensiero mio affermando che l'atto del Governo fu un atto illegittimo e violento.

**Presidente.** Le ripeto ch'Ella non ha il diritto di parlare.

**Berenini.** La risposta poi... (*Rumori vivissimi*).

**Presidente.** Onorevole Berenini, la richiamo nuovamente all'ordine, ed ordino agli stenografi di non raccogliere le sue parole. (*Benissimo! — Approvazioni*).

L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Proroga dei poteri dei commissari straordinari...

**Agnini.** Con queste violenze!...

**Presidente.** Facciano silenzio!...

**Agnini.** Faccia silenzio Lei, che non dovrebbe più rimanere a quel posto! (*Proteste generali contro il deputato Agnini, il quale continua ad apostrofare il presidente*).

**Presidente.** Domando alla Camera se essa può lasciare il suo presidente continuamente esposto... (*Vivi e prolungati applausi da tutte le parti della Camera*).

Domando se vi può essere un'Assemblea in cui chi siede a questo elevato posto possa essere fatto segno a parole ignobili. (*Nuovi e vivissimi applausi di tutta la Camera*).

**Agnini.** Ignobile è la sua condotta, non le mie parole...

(*L'onorevole Agnini pronuncia altre parole, che sono coperte dai rumori di tutta la Camera e da grida: Fuori! fuori! Il presidente si copre e sospende la seduta*).

(*La seduta è sospesa alle 14,50 — Alle 15,55 rientra nell'Aula il presidente Biancheri — Vivi e prolungati applausi su tutti i banchi — Moltissimi deputati, rivolgendosi al presidente, gridano: Evviva Biancheri!*)

**Presidente.** In seguito all'incidente al quale la Camera ha testè assistito, evidentemente la Camera stessa non poteva non sentirsi commossa: nell'intendimento che fossero evitate conseguenze penose, ho dovuto sospendere la seduta.

**Agnini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

**Agnini.** La discussione, a cui voi, o colleghi, avete assistito, suscitò in me uno scatto che, confesso, portò la parola oltre il mio

pensiero. E tengo a dichiararlo, non per opportunità del momento, ma perchè è l'espressione di un sentimento sinceramente professato; in me è alto, quanto qualunque altro che appartenga a quest'Assemblea, il rispetto al presidente della Camera, che rappresenta la guarentigia del diritto di tutti. (*Bravo!*) Questo io doveva dichiarare.

**Di Rudini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Rudini.** Sono lieto di avere ora udite le ultime parole pronunziate dall'onorevole Agnini. La Camera deve illimitato rispetto al suo presidente, che è guarentigia del diritto di tutti e della imparzialità della discussione; (*Bravo!*) deve speciale rispetto all'onorevole Biancheri, che nei lunghi anni, durante i quali ha diretti i nostri lavori, (*Bravo! Benissimo!*) si è sempre ispirato ai più alti sentimenti di imparzialità, di giustizia e di patriottismo. A cancellare, direi quasi, persino il ricordo dell'incidente che ci ha tutti profondamente addolorati, io propongo che la Camera affermi il suo rispetto nell'autorità del Presidente, affermi ancora la sua fiducia nella persona dell'onorevole Biancheri manifestando la sua approvazione della condotta da lui tenuta. Io quindi faccio formale proposta che la Camera voti per acclamazione la sua approvazione all'operato dell'onorevole Biancheri. (*Benissimo! Bravo! — Prolungati applausi*).

**Presidente.** Ringrazio vivamente la Camera di questa sua dimostrazione di benevolenza. La Camera può essere certa che io non mi ispirò che al pretto sentimento del mio dovere, ed ho la coscienza di non mancare mai al mio dovere. (*Bravo!*)

### Annullamento di elezioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. — Elezioni contestate del collegio di Palermo IV e Corleone.

Sulla elezione del IV collegio di Palermo la Giunta delle elezioni così conclude la propria relazione: « Per queste ragioni la vostra Giunta, denunziandovi questa condizione eccezionale della elezione del IV Collegio di Palermo, e senza entrare nel merito delle questioni che formano oggetto delle proteste delle parti interessate, ve ne propone, alla unanimità, l'annullamento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone.** Nei momenti che corrono bisogna essere brevi non solo, ma evitare anche discussioni che aggravino la situazione.

Io mi permetterò, quindi, di fare soltanto brevissime osservazioni, sperando che la Giunta delle elezioni e la Camera vorranno tenerle in considerazione.

Si propone l'annullamento delle elezioni del 4° Collegio di Palermo e del Collegio di Corleone.

La Giunta delle elezioni ha creduto di mettere innanzi una pregiudiziale, che si riferisce allo stato eccezionale in cui l'isola si trovava nel momento nel quale l'elezione fu fatta.

Io non discuterò il principio; il principio, o signori, è invulnerato ed invulnerabile, che l'elezione è annullabile là dove i fatti non possano provare che la libertà del diritto è rimasta invulnerata. Ed a me pare che la questione si debba discutere sotto questo punto di vista, anzi che coi principii puramente astratti.

Lodo lo scrupolo della Giunta delle elezioni; ma credo che non manchino argomenti per venire a conclusioni diverse da quelle, che essa propone.

Il Commissario straordinario in Sicilia, coi suoi poteri, poteva certamente sospendere anche le elezioni politiche. Non le sospese: perchè i suoi poteri volle esercitarli nella sospensione di alcune soltanto delle franchigie costituzionali, che si riferivano all'ordine pubblico. E noi potemmo vedere che la stampa non fu impedita dal pubblicare i programmi dei candidati, che le riunioni elettorali furono permesse, e che le elezioni avvennero in condizioni di perfetta libertà. Di modo che nessuna ingerenza del potere politico si ebbe in esse; si ebbe invece la massima libertà del voto, ed i risultati furono favorevoli a due candidati tutt'altro che amici del potere politico.

Ora, se la Camera vorrà porre a riscontro di queste risultanze il concorso degli elettori alle urne, vedrà che, effettivamente, non vi è stata nessuna circostanza, la quale abbia menomato questo concorso alle urne. Difatti, messa a confronto la statistica delle ultime elezioni generali con quella relativa a quest'ultima elezione, rileviamo che il concorso

degli elettori fu in queste elezioni uguale a tutte le altre.

Sotto questo punto di vista, io mi permetto di dire che metterei quasi una pregiudiziale sulla pregiudiziale: vale a dire, che accettando il principio che una elezione è nulla qualora la libertà elettorale è dallo stato d'assedio violata, non posso accettarlo quando non risulta che da esso la detta libertà abbia ricevuto nocimento.

**Presidente.** Debbo fare osservare alla Camera che sono due le elezioni delle quali si discute, l'una quella di Corleone, e l'altra quella del IV collegio di Palermo.

Le ragioni per le quali la Commissione propone l'annullamento sono uguali per l'una e per l'altra, cioè perchè le elezioni ebbero luogo durante lo stato d'assedio.

Ora l'onorevole Tripepi ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera rinvia l'esame delle elezioni dei collegi di Corleone e Palermo IV alla Giunta perchè accerti preliminarmente se sia stata in alcun modo menomata la libera esplicazione della sovranità popolare. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

**Tripepi.** La mia proposta è la conseguenza logica del discorso pronunziato dall'onorevole Fili-Astolfone. Si potrebbe anzi, in forza delle ragioni addotte dall'onorevole Fili-Astolfone, sostenere addirittura che le elezioni di Corleone, e di Palermo IV, debbono essere convalidate dalla Camera. Ma per considerazioni facili ad intendersi, e specialmente in questa occasione, io credo che non si debba decampare dalle procedure ordinarie per le elezioni, e che occorre avanti tutto che la Giunta delle elezioni accerti in linea di fatto quegli elementi i quali, a seconda che concorrano o non concorrano, producano la validità o la nullità di una elezione.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Tripepi.** L'onorevole Gallo, relatore sopra ambedue queste elezioni, ha creduto che semplicemente per essere esse avvenute durante lo stato di assedio, si dovesse senz'altro considerarle come nulle.

Egli nelle sue pregevoli relazioni afferma che questa è una questione di principio. Ora io dissento, come l'onorevole Fili-Astolfone ha notato, io dissento dall'onorevole relatore precisamente in questo. Giacchè più che una questione di principio io vedo una questione

di fatto: mi pare quindi che si debba esaminare se nel momento in cui le elezioni si sono fatte, sono intervenuti tali elementi, che abbiano assolutamente distrutta la libertà del voto, la libertà del programma. Io credo che l'onorevole Gallo stesso nella sua relazione venga in aiuto a questo mio argomento, perchè contraddicendosi in parte, a quel che mi sembra, dice così: « E questa libertà è mestieri intenderla nella sua doppia manifestazione di libertà di voto da parte dell'elettore, di libertà di espressione di programma da parte dei candidati. » Siamo precisamente d'accordo. Si tratta di vedere se c'è stata libertà di voto da parte degli elettori, se c'è stata libertà di programma da parte dei candidati.

Ma signori, le notizie che l'onorevole Gallo stesso fornisce nella sua relazione bastano a confutare l'ipotesi, il sospetto, il dubbio che queste libertà non ci siano state. L'onorevole Fili osservava come una quantità di elettori superiore a quella normale concorse alle urne.

Si può del pari osservare che non è mancato il contrasto delle candidature, tra gli elettori medesimi, come si può affermare che non sono mancate le riunioni, non sono mancate le aperte e violente polemiche nei giornali di Palermo. Il nostro collega stesso onorevole Paternostro ha presieduto parecchi comizi, e manifestazioni popolari ci sono state per tutti i candidati.

Ora l'onorevole Gallo non può negare tutto questo, e ad ogni modo la Giunta dalle elezioni stessa, chiamata a giudicare se le libertà elettorali siano state menomate, non potrebbe non venire alla conclusione che gli elettori sono stati liberi di votare come meglio loro piaceva.

Che cosa importa che nel periodo in cui le elezioni sono avvenute, come l'onorevole Gallo afferma nella sua relazione, la proroga della scadenza delle cambiali sia stata concessa? Che cosa ha a che fare la proroga della scadenza delle cambiali con la libertà del voto?

Egli poi ha affermato che, oltre la proroga della scadenza delle cambiali, c'erano i tribunali militari. Si dice che i tribunali militari hanno turbati i principii della giurisdizione e della competenza e si conclude che gli elettori non sono stati liberi di andare a votare.

Faccio osservare, per abbreviare la discussione, che non vi è stato mai in quei collegi tanto conflitto tanto attrito elettorale quanto ve ne fu nell'occasione dello stato d'assedio.

Quindi, senza dilungarmi di più, perchè mi pare che le condizioni della Camera non siano le più appropriate per una simile discussione concludo pregando la Camera di approvare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare alla Presidenza della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Si tratta di un'altissima questione di principio. È indubitato, e venne riconosciuto dalla giurisprudenza della Camera, che le elezioni avvenute sotto il regime anticonstituzionale dello stato d'assedio sono radicalmente nulle.

Non entrerò nell'esame del caso speciale; è possibile che, nel caso speciale, questa presunzione di diritto violato abbia ingenerato una tale reazione che abbia portato precisamente alla elezione di due deputati di opposizione.

Ognuno può comprendere come a me sanguini il cuore pensando che le mie parole possono contribuire a che due colleghi carissimi, i quali seggono su questi stessi banchi, debbano uscire dalla Camera. Ma si tratta, ripeto, di una questione di principio, che sovrasta a tutto ed a tutti.

Se questo principio venisse minimamente lesa, domani il potere esecutivo, dichiarato lo stato d'assedio in una regione o in tutto lo Stato, potrebbe indire le elezioni generali, e dare così al paese una Camera creata, plasmata tutta a piacer suo.

Questo è il principio, che conviene mantenere saldo; quindi se il deputato Tripepi ha inteso colla sua mozione di pregiudicare minimamente questo principio, voterò contro la sua mozione.

**Tripepi.** Lo ledete voi, che attribuite allo stato d'assedio maggiore importanza ed efficacia di quello che realmente ha avuto.

**Presidente.** Non interrompa!

**Imbriani.** E non pensate voi, deputato Tripepi, a tutti quelli che per timore si saranno astenuti dal votare in una condizione di cose, nella quale ogni cittadino poteva essere da un momento all'altro imprigionato, calunniato, mandato a domicilio coatto? (Oooh! a destra).

**Signori, me ne appello a tutti i liberali**

di qualunque parte della Camera, a tutti coloro, che hanno sentimenti di libertà. (*Rumori*).

Abbate dunque vedute più larghe; non siate tanto miope, deputato Triepi!

**Triepi.** Con me parlate?

Domando di parlare per fatto personale.

*Voce.* È miope? (*Si ride*).

**Imbriani.** Almeno così pare!

**Triepi.** Vorrei sapere se, quando l'onorevole Imbriani ha parlato di veri liberali, ha alluso a me o ad altri.

**Presidente.** Onorevole Triepi, non interrompa.

**Imbriani.** Il sentimento della libertà è intuitivo e deve ispirarsi solamente ai principi; altrimenti si cade in una libertà opportunistica, che si largisce e si proclama secondo che è utile o no: ora la libertà consiste appunto nel rispettare la libertà altrui. Perciò voterei la sospensiva purchè rimanga assolutamente integro il principio che son nulle tutte le elezioni fatte durante lo stato d'assedio.

Nel caso particolare, ripeto, voterei per la sospensiva... (*Oh! oh!*).

*Voci.* Questo è opportunismo!

**Imbriani.** No, non è opportunismo.

*Voci.* È contraddizione!

**Imbriani.** Non è contraddizione. Si può decidere dei fatti, senza pregiudicare il principio.

Che se poi tale principio dovesse cadere in discussione, allora io voterei, con molto dolore, perchè, anche nel caso speciale rimanga integro il principio, che deve essere assolutamente superiore a qualsiasi altra considerazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** Sono dolente di dover riprendere a parlare in questa discussione, perchè si tratta della elezione di persone stimabilissime e a me carissime. Ma io credo che la Camera non possa oggi prescindere dalle sue splendide tradizioni liberali, che rimontano fino al Parlamento subalpino.

All'egregio mio amico, il deputato Imbriani, osservo che, posto il principio, che tutte le elezioni avvenute durante lo stato di assedio siano nulle, non mi par giusto far eccezione per alcuna di esse.

Ma, si disse dall'onorevole Triepi, indaghiamo se la libertà degli elettori sia stata effettivamente violata. Come farete voi que-

sta indagine, onorevole Triepi? È un'indagine assolutamente impossibile!

Del resto la questione è molto più alta; è una questione di principio, che riguarda una teoria liberalissima, la quale fu sempre in onore nel nostro Parlamento.

Approvo quindi pienamente le conclusioni della Giunta, perchè, indipendentemente dalle persone, essa tenne saldo questo principio, che fu una delle glorie del Parlamento nazionale.

Del resto una delle due: o questi onorevoli colleghi eletti hanno avuto il suffragio sincero del loro Collegio, o non l'hanno avuto. Se l'hanno avuto....

*Voci.* Oh! Oh! (*Si ride*).

**Lazzaro.** Mi lascino finire! Se l'hanno avuto sotto il regime dello stato d'assedio, l'avranno anche ora, e verranno alla Camera senza il sospetto che una parte degli elettori si sia astenuta dal voto; se non l'hanno avuto, non l'avranno neppur ora. Per queste ragioni credo che si debbano accogliere le conclusioni della Giunta.

**Presidente.** Onorevole Andolfato, ha facoltà di parlare.

**Andolfato.** Onorevoli colleghi, io non intendo di rientrare nella questione di quel principio, in base al quale la Giunta delle elezioni ci propone l'annullamento dell'elezione avvenuta nel collegio di Corleone; ma intendo sollevare una questione di ordine meramente regolamentare.

Credo che la Giunta sia incorsa in una flagrante violazione delle norme, che regolano la procedura per la verifica delle elezioni. Non sono affatto persuaso delle ragioni, che trovo scritte nella relazione, le quali avrebbero indotto la Giunta a proporre *sic et simpliciter* l'annullamento dell'elezione del IV Collegio di Palermo, senza passare pel tramite del pubblico giudizio. Si è detto che non vi sono state proteste.

**Gallo, relatore.** No, non si è detto questo: si è detto invece che non v'è bisogno di protestare.

**Andolfato.** Sia pure. Ma io dico all'onorevole relatore che la questione non è questa: la questione è se l'elezione sia o non sia contestata. Ora non è necessario che la contestazione avvenga in seguito a protesta: può avvenire anche in seguito a dubbi sorti nel seno stesso della Giunta. La questione è di vedere se l'elezione sia o non sia contestata; perchè la Giunta delle elezioni senza giudizio

pubblico può solamente proporre alla Camera la convalidazione, ma non mai l'annullamento di una elezione. Questo è detto chiaramente nell'articolo 13 del regolamento:

« Per le elezioni contestate si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 12 al 20 inclusivo del capo quinto del regolamento della Camera. »

Io chiedo dunque che si risponda alla domanda, se questa sia o non sia una elezione contestata; perchè il regolamento non distingue se la nullità dipenda da vizio delle operazioni elettorali o da altre ragioni.

Per queste considerazioni propongo che l'elezione sia rimandata alla Giunta perchè si segua la procedura prescritta dal regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Gallo, relatore.** Onorevoli colleghi; l'onorevole Tripepi, interrompendo l'onorevole Imbriani, ha pronunciato una frase ardita, che è questa: i veri liberali è difficile trovarli alla Camera.

**Tripepi.** Perchè tutti credono di esserlo!

**Gallo, relatore.** Io non lo credo; ma me lo farebbe credere questo fatto: che, quando era incontestato che nella Camera italiana vi fossero i veri liberali, e cioè nel 1862, nessuno nella Camera italiana ardi sostenere che siano valide le elezioni avvenute durante lo stato d'assedio. (*Bravo!*)

Ed ora è sorta su questo punto una discussione, dolorosa per l'onorevole Imbriani, dolorosissima per me, dappoichè riguarda persone, che, se sono legate da vincoli di amicizia personale e politica con l'onorevole Imbriani, hanno con me uguali vincoli di amicizia e personale e politica. Ma soprattutto il nostro dovere, onorevole Imbriani! Se poniamo le premesse, guardiamoci dall'essere poco logici nel trarre le conseguenze: non accettiamo dunque le sospensive quando feriscono il principio, che nelle premesse abbiamo stabilito e sostenuto.

L'onorevole Fili-Astolfone e l'onorevole Tripepi non si trovano così d'accordo fra loro, come essi crederebbero. L'onorevole Fili-Astolfone ha detto che egli non discute la questione di principio, e che nella questione di principio è d'accordo con la Giunta delle elezioni. Invece l'onorevole Tripepi ha affermato che questa non è una questione di principio, ma è invece una questione di fatto. Si tro-

vano bensì d'accordo nelle conseguenze, che ricavano dai rispettivi concetti; ma i concetti fondamentali dei loro discorsi stanno evidentemente agli antipodi.

Se l'onorevole Fili-Astolfone e l'onorevole Tripepi non vogliono discutere la questione di principio, non discutano le conclusioni della Giunta, perchè queste non fanno che rendere omaggio ad una questione di principio. L'onorevole Tripepi ha accennato ad ingerenze e a pressioni. Ma badate, onorevoli colleghi; le ingerenze e le pressioni del potere esecutivo voi le potete discutere in condizioni normali; quando, cioè, il Governo è libero di adottare un sistema piuttosto che un altro, e gli elettori son liberi di votare, dopo di essersi valsi di tutti i mezzi che la legge e le garantigie costituzionali concedono agli elettori, perchè diano il loro voto libero ed illuminato. Ma, invece, quando si tratta di elezioni che avvengono durante lo stato d'assedio, qual'è il fatto dal quale bisogna partire?

Non è il fatto delle ingerenze e delle pressioni ed in occasione di quelle determinate elezioni, ma il fatto degli ordini emanati dal Regio commissario, nei quali si contiene la restrizione della libertà individuale, e quindi l'offesa alle franchigie costituzionali.

Ora, questo fatto non può risultare da prove esplicite e concrete; ed inutile perciò sarebbe qualunque istruttoria rivolta ad accertarlo, perchè esso sorge da una legittima presunzione, fondata sul testo del decreto del Regio commissario.

L'onorevole Tripepi non comprende perchè io, nella mia relazione, abbia invocato il decreto il quale sospendeva la scadenza delle cambiali. Si comprende di leggieri: io ho accennato quel decreto, perchè ho voluto provare che il Regio commissario si è effettivamente servito nell'adempimento dei suoi doveri (e del modo come se ne è servito non vogliamo, nè dobbiamo discutere) dei pieni poteri, concedutigli con la nomina a Regio commissario. Non ho accennato solamente al decreto che prorogava la scadenza delle cambiali, ma anche a quelli coi quali erano istituiti i tribunali militari. Ed ho accennato anche a quello, del quale all'onorevole Tripepi convenne di tacere, che è precisamente il primo ed il più importante: quello, cioè, col quale si sospendeva il diritto di riunione, sancito dallo Statuto, ed il diritto di associazione, sancito dalle nostre leggi.

Ho voluto con ciò dimostrare che il regio commissario si è valso dei pieni poteri, incominciando dalla restrizione del diritto di riunione e di associazione, continuando con la restrizione del diritto di fare pubbliche dimostrazioni, con la restrizione della libertà della stampa, e terminando col decreto che prorogava la scadenza delle cambiali e che, oltre di toccare le leggi che garentiscono i diritti individuali, toccava persino il Codice di commercio.

E siccome nel 1862 sorse questione alla Camera se il regio commissario si fosse effettivamente servito dei pieni poteri (cosa che quasi l'onorevole Rattazzi, ricordo, aveva negato e che l'onorevole Crispi sostenne esser dimostrata dai decreti dei generali incaricati durante lo stato d'assedio di promulgare i decreti coi quali esplicavano i loro poteri) perciò ho voluto ricordare i decreti del regio commissario.

Questo è dunque il fatto che servi di base alle conclusioni della Giunta: fu sospeso il diritto di riunione, sospeso il diritto di associazione, fu diminuita la libertà della stampa, furono istituiti i tribunali militari.

Ora, se tutto questo non rappresenta uno stato anormale, per il quale non sia possibile considerare come genuina e legittima l'espressione della volontà del corpo elettorale nel momento della votazione, domando alla Camera quando diremo non esser legittima l'espressione della volontà popolare?

E non voglio indugiarmi in queste dimostrazioni, perchè temo di stancare la Camera.

Dirò un'ultima parola intorno alla questione di procedura sollevata testè dall'onorevole Andolfato. Tale questione fu, a parer mio, posta male dall'onorevole Andolfato; perchè egli comincia con dire che l'articolo 13 del regolamento dispone che nelle elezioni contestate debba prima aver luogo il pubblico dibattimento, ed in seguito debba la Giunta presentare alla Camera le sue conclusioni; cosicchè la Giunta delle elezioni avrebbe violato questo articolo 13 non facendo il pubblico dibattimento prima di venire alla Camera a presentare le sue proposte.

Ma l'onorevole Andolfato evidentemente parte dal presupposto che la Giunta delle elezioni abbia dichiarato contestata la elezione o che dovesse dichiararla contestata.

Ora questo la Giunta delle elezioni lo nega

recisamente, perchè il regolamento dà l'obbligo di dichiarare contestate le elezioni, quando possono essere annullate per vizio delle operazioni elettorali. E ciò è logico, perchè allora, dal dibattito fra le parti interessate, possono risultare tali circostanze che valgano ad illuminare la Giunta. Ma quando si presenta una alta questione di principio, quale è quella della validità o nullità delle elezioni durante lo stato d'assedio, come volete che si dia luogo ad un simulacro di discussione, per ritirarsi poi in Camera di Consiglio a pronunziare la nullità della elezione?

La Giunta delle elezioni, ai termini del suo regolamento, è solamente pel caso di vizi delle operazioni elettorali che è obbligata a contestare l'elezione: tanto vero che, senza proteste, e quindi senza contestazioni, essa può dichiarar nulle le elezioni quando nell'eletto mancano le condizioni richieste dalla legge. Ora, quando invece delle condizioni richieste dalla legge nello eletto, manca la condizione richiesta dalla legge fondamentale, dallo spirito delle istituzioni, da tutte le tradizioni, perchè una elezione sia valida, come volete che la Giunta debba dichiarare contestata una elezione, e solamente in seguito ad un'istruttoria che non può non riuscire infruttuosa, portare le sue proposte dinanzi alla Camera?

Quindi è vana la questione di procedura sollevata dall'onorevole Andolfato, come sono vane le lagnanze dagli altri oratori fatte contro le conclusioni della Giunta. (*Bravo! Bene!*)

Ed ora faccio un'ultima osservazione ed ho finito.

L'onorevole Tripepi ha presentato un ordine del giorno col quale si rinvia alla Giunta la elezione del IV Collegio di Palermo, perchè accerti se vi furono ingerenze e pressioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno dell'onorevole Tripepi suona così:

« La Camera rinvia l'esame delle elezioni dei Collegi di Corleone e di Palermo IV alla Giunta, perchè si accerti preliminarmente se sia stata in alcun modo menomata la libera esplicazione della sovranità popolare. »

**Gallo, relatore.** Dunque l'onorevole Tripepi vorrebbe che la Giunta accertasse preliminarmente ciò che non ha bisogno di accertare con ulteriore istruttoria, giacchè tutto ciò che considera come presunto (e la conclusione della Giunta evidentemente non si può fondare

che sopra una presunzione) è naturale che non possa formare oggetto di accertamento.

Intendiamoci, onorevoli colleghi: qui non si tratta che di una semplice presunzione. Durante lo stato di assedio, senza che gli elettori si possano riunire, senza che candidati ed elettori possano fare scambievolmente udire la loro parola, senza che le associazioni possano nella lotta spiegare la loro attività, senza che la stampa possa farsi, come sempre, organo di candidati e di elettori, è possibile che ci sia validità di elezioni? Se questo volete affermare, affermatelo pure; non per questo la Giunta delle elezioni se ne avrà a male. Ma badate, è questo un principio il quale, vulnerato oggi, potrà in avvenire tornare a danno delle nostre istituzioni. (*Benissimo! — Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

**Grippo.** Parlo per dichiarare il mio voto più che per entrare nel merito della questione. A me pare che la Camera non possa sfuggire ad una grave considerazione. Noi siamo di fronte ad una posizione, la quale assume la forma di una vera contraddizione. Da una parte bisogna dichiarare l'obbligo del potere esecutivo d'indire le elezioni politiche nonostante lo stato d'assedio; d'altra parte bisogna dichiarare che, quantunque il Governo in omaggio allo Statuto abbia il dovere di convocare i comizi durante lo stato d'assedio, tuttavia le operazioni elettorali vengono a perdere ogni significato pratico, perchè un vizio radicale di nullità distrugge tutto ciò che il corpo elettorale ha potuto fare. È dunque una posizione evidentemente contraddittoria; e la sapienza della Camera deve e può trovare una via di uscita, che concili il rispetto della costituzione con la serietà dei comizi, che debbono mandare un rappresentante alla Camera.

È mio fermo convincimento, che nella sua deliberazione la Camera debba conformarsi alla sua precedente giurisprudenza, pronunciando lo annullamento.

Tuttavia, lo confesso, sono altamente preoccupato; perchè, mentre noi siamo per affermare la nullità delle elezioni, come ben diceva l'onorevole relatore, per una presunzione di menomata libertà politica del corpo elettorale, che vieta qualsiasi giustificazione od indagine di fatto, dall'altro lato veniamo a creare una condizione di cose, per la quale

togliamo alle popolazioni, che sventuratamente possono trovarsi sotto il regime dello stato d'assedio, il modo di fare udire la loro parola nel Parlamento quando ancora perdura questo stato di cose. (*Bene! — Commenti.*)

Ho già detto che mi preoccupo grandemente delle conseguenze di questa contraddizione, perchè non posso dissimularmi che è una potente contraddizione questa di dire che, nonostante lo stato d'assedio, il potere esecutivo abbia il dovere di bandire le elezioni politiche; e, contemporaneamente, di affermare che, anche nel difetto di qualsiasi protesta, anche quando nessuno venga a muover lamento contro l'elezione, debba la Camera pronunziarne l'annullamento per vizio insanabile di nullità. Richiamo l'attenzione della Camera intorno alla questione, perchè decida, come suole, col suo sapere e con la sua coscienza.

Per me, nel dubbio grave, lascio ad altri di ricercare la via, per la quale si possa uscire dalla contraddizione. E, quanto al caso presente, dichiaro che voto in favore delle conclusioni della Giunta, perchè nella contraddizione credo che, o lo stato d'assedio è illegittimo in tutta la sua estensione, o, se può essere legittimato dal Parlamento come sovrano potere, legittima pure la sospensione di tutte le guarentigie statutarie compresa quella della convocazione de'comizi elettori, salvo le ineluttabili responsabilità giuridiche e politiche, che ricader devono su chi provocò il decreto di stato di assedio.

*Voci.* Chiusura!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata.*)

**Imbriani.** Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Dichiarerò apertamente il mio voto. Quando taluno si lascia vincere dall'affetto, riesce a ciò che il cortese relatore non ha voluto dirmi, ma di cui mi accuso io stesso: riesce ad un sofisma (*Bravo!*), appunto perchè tenta di conciliare cose che sono tra loro inconciliabili.

Credo che ognuno debba dichiarare ciò che si sente, con piena lealtà: il relatore aveva ragione. Poste certe premesse, alle quali non

si può, non si deve rinunciare, si deve andare alle necessarie, ineluttabili conseguenze. Il desiderio di conservare qui, su questi banchi, due amici carissimi e il desiderio di molti altri amici.

**Presidente.** Non rientri nella discussione!

**Imbriani.** Non ci rientro. Spiego l'animo mio!

*Voci.* È una confessione! (*Si ride*).

**Imbriani.** ...spinge talora ad atti che potrebbero, sia pure lontanamente, ledere un sacro ed alto diritto. Ho udito: è una confessione. Sia. È affermazione leale ed aperta. Così ritengo debba comportarsi chiunque ha sentimento del proprio dovere.

Lo stato d'assedio è condizione incostituzionale, incivile. Quindi voterò senza riserve per le conclusioni della Giunta.

*Voci.* Ai voti!

**Presidente.** Dunque, verremo ai voti. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

L'onorevole Andolfato propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera rinvia l'elezione alla Giunta, perchè sia seguita la procedura prescritta dal regolamento. »

L'onorevole Triepi propone quest'ordine del giorno:

« La Camera rinvia l'esame delle elezioni dei Collegi di Corleone e Palermo IV alla Giunta, perchè accerti preliminarmente se sia stata in alcun modo menomata la libera esplicazione della sovranità popolare. »

L'onorevole Lazzaro ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che le elezioni fatte sotto il regime dello stato d'assedio sieno nulle, approva le conclusioni della Giunta e passa all'ordine del giorno. »

Infine l'onorevole Vischi ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, riaffermando il principio che sono nulle le elezioni avvenute durante lo stato d'assedio, accoglie le conclusioni della Giunta. »

Le due proposte dell'onorevole Lazzaro e dell'onorevole Vischi coincidono con quella della Giunta, ed hanno perciò la precedenza.

**Lazzaro.** La ritiro!

**Vischi.** La ritiro!

**Presidente.** Allora viene la proposta sospensiva dell'onorevole Andolfato, e poi quella di rinvio dell'onorevole Triepi. La Giunta le respinge tutte e due. Non è vero?

**Gallo, relatore.** La Giunta mantiene le sue conclusioni.

**Presidente.** Pongo dunque a partito la proposta dell'onorevole Andolfato.

(*Non è approvata*).

Viene ora la proposta dell'onorevole Triepi. La pongo a partito.

(*Non è approvata*).

Pongo ora a partito le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del IV collegio di Palermo.

(*Sono approvate*).

Dichiaro vacante il IV collegio di Palermo.

Pongo infine a partito le conclusioni della Giunta delle elezioni per la elezione del collegio di Corleone. La Giunta propone l'annullamento dell'elezione.

(*Queste conclusioni sono approvate*).

Dichiaro vacante il collegio di Corleone.

**Lettura della relazione sul plico depositato dal deputato Giolitti.**

**Presidente.** Prego la Camera di non allontanarsi, perchè ora deve riferire la Commissione dei Cinque. (*Segni di attenzione*).

Invito l'onorevole Cibrario a recarsi alla tribuna per presentare la relazione.

**Cibrario, relatore.** (*Segni di vivissima attenzione*) Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di prendere visione del plico depositato dall'onorevole Giolitti e di riferire sul contenuto del medesimo.

In pari tempo mi onoro di restituire all'onorevole presidente il plico dei documenti, che la Commissione ha preso in esame. (*Consegna il plico al presidente della Camera*).

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Parmi che nelle circostanze presenti sia meglio leggere immediatamente la relazione.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani propone che la relazione venga letta immediatamente. Pongo a partito questa proposta.

(La Camera approva).

Invito l'onorevole Cibrario a leggere la relazione.

**Cibrario, relatore.** Onorevoli colleghi! Nella tornata d'ieri l'altro voi ci avete affidato il mandato, che è formulato nel seguente ordine del giorno proposto dagli onorevoli Cavallotti e Coppino:

« La Camera delibera di nominare una Commissione di cinque membri da nominarsi, ecc., i quali prendano visione del piego depositato dall'onorevole Giolitti, nell'interesse dell'onore e della dignità della Camera, e ne riferiscano oggi o domani, secondo che essi crederanno, alla Camera stessa dopo uditi gli interessati. »

L'onorevole Cavallotti, spiegando l'animo suo e quello dell'onorevole Coppino nel fare questa proposta, dichiarava che nel loro pensiero la Commissione nominanda non dovesse essere un nuovo Comitato inquirente, ma dovesse esaminare con criterio di gentiluomini che sentono altamente, come tutti i colleghi, del decoro e della dignità dell'Assemblea, i documenti depositati e mettere in disparte quelli che non toccano il decoro del Parlamento.

E proseguiva dicendo: lungi da noi il pensiero di costituire un Tribunale, noi dobbiamo occuparci soltanto di quello che riguarda noi. Vedremo quello che vi sarà nel plico. Se vi sono cose che non appartengono alla Camera non è giusto che siano pubblicate. Se vi sono cose che appartengono alla Camera si pubblicheranno.

Questa interpretazione autentica della proposta, che pochi minuti dopo divenne deliberazione della Camera, non ebbe contraddittori, e la Commissione da Voi nominata, pur rilevando come vi fosse qualche antinomia tra il suo obbligo di riferire entro brevissimo termine ed il suggerimento datole di udire gli interessati, procedette immediatamente al compito suo incominciando dalla lettura di tutto quanto era contenuto nel piego depositato dall'onorevole Giolitti.

Il piego contiene sei distinte buste di

carte, alle quali serve di prefazione una nota dell'onorevole Giolitti del seguente tenore:

« Roma, 11 dicembre 1894.

« Deposito le unite carte in seguito al verdetto di una Commissione di deputati delle varie parti della Camera, nell'intento di far cessare sospetti e scandali.

« Come dissi in una lettera stampata diretta ai miei elettori il 7 giugno 1894, molti documenti mi erano stati offerti che io respinsi; tale fatto lo ripetei alla Commissione di deputati da me consultati.

« Che molti documenti di carattere politico fossero a mano di terzi lo prova una lettera pubblicata il 24 febbraio 1894 sull'*Opinione* da Achille Fazzari, il quale afferma di averne portati molti e gravi all'onorevole Mordini presidente del Comitato dei Sette, il quale si ricusò di ritenerli.

« La frase usata da me nella lettera scritta al questore Felzani il 25 ottobre 1894 che *al Ministero dell'interno giunsero documenti che potevano gettare luce non bella sopra qualche uomo politico* esprime identico concetto già riferito nella lettera del 7 giugno, nella quale scrivendo che avevo respinto documenti offertimi *per non concorrere a far salire più alta l'onta dello scandalo e del pettegolezzo*, avevo appunto alluso a documenti che a me parevano gettare luce non bella sopra qualcuno. Amendue quelle frasi esprimono un apprezzamento fondato non solo nei documenti che possiedo, ma anche in quelli che non volli ritenere.

« La lettera del 25 ottobre 1894 fu del resto da me rilasciata per dovere di coscienza, nell'interesse della verità, nella persuasione che avrebbe servito solo per l'istruttoria segreta del processo in corso, ed io non solo non presi parte alla sua pubblicazione ma ignoro perfino per opera di chi sia stata pubblicata. »

« Firmato: GIOVANNI GIOLITTI. »

Da questa nota e dall'unito elenco apparisce che nelle sei buste sono riuniti tutti i documenti posseduti dall'onorevole Giolitti.

La prima busta porta di pugno dell'onorevole Giolitti l'intestazione seguente:

20 copie di documenti esistenti nel processo della Banca Romana e sequestrati a Lazzaroni.

10 Elenchi di documenti sequestrati nel

processo della Banca Romana compresi in 27 pagine di scritto. Il tutto vidimato ad ogni mezzo foglio.

Le venti copie di cui sovra, consistono in venti foglietti di carta da lettera intestati: *Il Questore di Roma*, e sopra l'intestazione suddetta la firma: *Visto Giolitti*, portante poi in calce ciascuno il timbro ad umido *Questura di Roma, Gabinetto*, la data *25 gennaio 1893*, e la scritta, *Visto per copia conforme il Capo del Gabinetto del Questore C. Pezzi*.

I dieci elenchi di documenti in carta notarile semplice non portano date finali, nè riferimenti complessivi, nè altra firma oltre quella in margine per vidimazione dell'onorevole Giolitti.

Questo nostro onorevole collega non dice quale sia la provenienza del doppio ordine di carte della busta n. 1, ma per il primo risulta chiaramente della provenienza dalla Questura di Roma, e dell'indirizzo a chi allora siedeva al Ministero dell'interno.

La busta n. 2 porta sempre sull'esterno, di pugno dell'onorevole Giolitti, l'epigrafe seguente:

« Quattro lettere scritte dal carcere da Bernardo Tanlongo al ministro personalmente valendosi della facoltà concessa ai detenuti dai regolamenti carcerari, in tutto nove fogli di pagine quattro con trenta pagine di scritto. Vidimato da me a ogni mezzo foglio. Firmato: GIOLITTI. »

L'interno di questa busta consta di due parti. La prima, di due lettere, è preceduta dalla nota del seguente tenore:

« Il commendatore Tanlongo mi aveva diretto in aprile 1893 lunghi calcoli sulle perdite della Banca Romana per il cambio e la riscontrata.

« Con l'unita lettera mi chiedeva infine di far leggere quei calcoli al senatore Pessina oppure di restituirglieli.

« Non volendo aver rapporti neppure coi difensori mi limitai a far restituire quei calcoli al commendatore Tanlongo. Firmato: GIOLITTI. »

La seconda parte consta delle altre due lettere accompagnate dal seguente appunto:

« Spiegazioni da tenersi presenti da chi leggerà le unite due lettere.

« Il commendatore Tanlongo mi fece chie-

dere se desideravo informazioni circa i rapporti di uomini politici con la Banca Romana.

« Gli feci rispondere che le avrei accettate, ed egli allora mi mandò in piego chiuso, come è consentito ai detenuti, le unite lettere.

« A queste lettere si può dar fede in quanto trovino conferma in altri atti, parendomi dettate in gran parte dal proposito di far temere scandali se il processo aveva luogo.

« Così, ad esempio, giova ricordare che le accuse mosse ai miei colleghi Grimaldi e Lacava furono smentite nell'interrogatorio di Bernardo Tanlongo 18 agosto 1893 innanzi al Comitato dei Sette (N. 169 F, pag. 210) e nel pubblico dibattimento sulla Banca Romana, in cui Bernardo Tanlongo le disse false e da lui inventate per condotta di causa. Firmato: G. GIOLITTI. »

Non è il luogo ora di prendere in esame il contenuto delle lettere di Bernardo Tanlongo, basti accennare che le due della seconda parte costituiscono un elaborato rapporto sulle cause della crisi della Banca Romana, sulle responsabilità di uomini politici e di giornalisti in detta crisi in relazione alle varie leggi sulle Banche d'emissione e su altre molteplici responsabilità di vario genere.

La busta num. 3 contiene due soli documenti pure descritti dall'onorevole Giolitti sul dorso, cioè:

Una lettera del direttore generale della Banca Nazionale commendator Grillo a Sua Eccellenza l'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio, in data 13 maggio 1893;

Un telegramma di Stato per copia rilasciata dal Gabinetto particolare del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1893, numero 120, in via riservata da un'autorità governativa di Milano al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

La busta num. 4 portante sull'esterno la epigrafe di pugno Giolitti: « Appunti consegnati durante la ispezione delle Banche, una lettera e quattro fogli di appunti, in totale nove pagine di scritto » — contiene quattro fogli rispettivamente intestati:

1° Banca Romana, registro sofferenze dal 1889 in poi ed in margine la scritta con-

segnatami il 25 febbraio 1893 dal commendatore Martuscelli;

2° Cessione Chiara Pietro accettante, favore Antonio Crispi. Questo foglio è pure vidimato dall'onorevole Giolitti;

3° Accettazione Pietro e Nicolò Chiara; idem vidimato Giolitti;

4° Un semplice mezzo foglio, senza firma, coll'intestazione a debito di Chiara Pietro e Nicola.

Contiene pure una lettera in foglio intestato « Banca Romana » con a margine la sigla « confidenziale » in data 14 febbraio 1893, diretta, come dalla busta acclusa, a Sua Eccellenza il cavalier Giovanni Giolitti, ministro dell'interno, a firma B. Mazzino.

7. La busta n. 5, abbastanza voluminosa e pure regolarmente intestata di pugno dell'onorevole Giolitti porta in pagine 43, copie di lettere e documenti relativi a trattative intervenute nell'agosto, settembre ed ottobre 1892 ad insaputa del Governo per la fusione della Banca Romana e della Banca Nazionale. Questi atti provano che la Banca Nazionale non conosceva le condizioni della Banca Romana. Comunque sia, la vostra Commissione, onorevoli colleghi, ha riconosciuto che niuna responsabilità, anche remotissima, può esser messa in essere da questo incarto, ed ha deliberato a voti unanimi di non tenerne alcun conto, come di cosa estranea al suo mandato.

Infine la busta n. 6 contiene otto lettere del deputato Francesco Crispi e centodue lettere di una signora, che si scalano in data dal 1875 in poi, tutte dirette allo stesso individuo, persona di servizio della casa Crispi, porta l'epigrafe seguente di pugno e firma dell'onorevole Giolitti.

« 8 lettere di Francesco Crispi.

« 102 lettere di Donna Lina Crispi di carattere privato che credetti dover sottrarre dalla circolazione, che deposito per mio completo scarico ma che credo non doversi pubblicare. — Firmato: GIOLITTI. »

La vostra Commissione, onorevoli colleghi, riconobbe che dette centodieci lettere sono di carattere assolutamente privato ed estraneo ad ogni concetto od attinenza politica, e deliberò quindi ad unanimità di voti di non tenerne conto alcuno e ritiene che siano da

restituirsi alle persone che le scrissero. (*Bene! Bravo! — Applausi da tutti i settori della Camera.*)

Accertato per tal modo il contenuto del piego, e separato quanto nel medesimo non può in alcun modo riguardare la Camera, il suo decoro, la sua dignità, e la responsabilità dei suoi membri, la Commissione ad esaurimento del suo mandato, discusse e risolse i seguenti punti di questioni, nei quali veniva ad estrinsecarsi il compimento del mandato medesimo, e cioè:

1. Se nelle risoluzioni che dovessero proporsi alla Camera di pubblicazioni si dovesse consigliarla di escludere quanto potesse per avventura concernere persone appartenenti all'altro ramo del Parlamento.

2. Se non fosse da consigliarsi eguale riserbo in quanto agli uomini politici defunti.

3. Se la Commissione dovesse esprimere un avviso qualsiasi sul merito dei documenti contenuti nel piego, e dichiarati suscettibili di esame.

4. Quali fossero infine le risoluzioni da proporsi alla Camera e se urgesse riferire alla medesima colla massima sollecitudine sui due primi punti di questione. La discussione fu breve e la decisione unanime per escludere ogni nostra ingerenza per quanto potesse eventualmente riguardare membri del Senato, perchè Esso stesso provveda a ciò che lo riguarda, ed a persone defunte che se accusate non potrebbero giustificarsi. (*Bensissimo! Bravo!*).

Quattro Commissari non giudicavano pubblicare tutte le carte contenute nelle buste segnate ai numeri 1, 2, 3 e 4, ma di fronte all'opinione formalmente manifestata dal quinto Commissario che ciò esorbitasse dal mandato della Commissione, che questa fosse unicamente incaricata di cernere quanto per la sostanza o per i nomi non avesse attinenza a cose politiche, e che qualunque giudizio sul merito spettasse alla Camera, i primi quattro Commissari non insistettero.

Infine la Commissione ha considerato — che l'udire nelle loro spiegazioni e nelle loro difese le numerose persone indicate nelle varie carte del piego come incorse in responsabilità di vario genere non sarebbe praticamente utile alle medesime — tornerebbe inconciliabile con la ristrettezza del tempo imposto dall'urgenza della situazione e dal voto della

Camera, e finirebbe per snaturare il mandato della vostra Commissione convertendola in un nuovo Comitato d'inchiesta parlamentare, il che era stato escluso nella discussione.

E però, conchiudendo, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi all'unanimità, che a cura della Presidenza siano nella stampa soppressi i nomi di persone defunte o di membri dell'altro ramo del Parlamento.

E chiude questa affrettata ma pur coscienziosa relazione facendo propri i voti e le nobili parole dette dall'onorevole Coppino nella tornata del giorno 11 corrente:

« Non permettiamo che su quanto vi è di più alto nel paese possa gettarsi ogni giorno l'ombra del dubbio; non permettiamo che a poco a poco si faccia il vuoto attorno a noi, e che il Parlamento cessi di essere la speranza e la fiducia del popolo italiano. » (*Benissimo! — Applausi — Commenti ed agitazione vivissima*).

**Mordini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mordini.** (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare quando ho udito l'onorevole relatore della Commissione dei Cinque far cenno di una nota preliminare contenuta nel piego depositato dall'onorevole Giolitti, nella quale si parla di documenti, che sarebbero stati a me offerti dal signor Achille Fazzari, e da me rifiutati.

Credo non sarà discaro alla Camera in questo momento, e mentre si tratta di questione così importante, di udire da me la genuina esposizione dei fatti. Il signor Achille Fazzari, come scrisse in una lettera diretta al giornale *l'Opinione*, si presentò un giorno a me, in casa mia, mi fece vedere alcuni foglietti, e richiamò la mia attenzione sopra uno di questi, che conteneva indicazioni relative a pagamenti, che sarebbero stati fatti da Cesare Lazzaroni ad uomini politici, alcuni dei quali estinti, altri viventi.

Io, a dire il vero, ripensando in sul momento ai conti correnti fittizi scoperti nella Banca Romana, alla circolazione clandestina, alla falsificazione dei biglietti, pensai che anche ivi si potesse trattare di cose false. Ad ogni modo i nomi di quegli uomini politici, ai quali sarebbero stati fatti dei pagamenti, velati con iniziali, o erano di persone sulle quali la Commissione dei Sette aveva iniziato le sue indagini, o di altre sulle quali la Commissione stessa stava per iniziarle. Non vi diedi quindi nessuna importanza.

Il signor Achille Fazzari (mi riferisco alla sua lettera diretta all'*Opinione*) mosso da sentimento patriottico offriva di combinare una riunione d'amici, uomini noti nel mondo politico ed altamente rispettabili, per togliere di mezzo queste carte. Io pure mi sento patriota e d'assai vecchia data; ma sono d'opinione che il patriottismo, che ha nella sua storia pagine gloriose di azione e di pensiero, è come un cristallo limpido, sul quale non lascia traccia, nè macchia, un lieve vapore, che passa; epperò non volli partecipare ad alcuna distruzione. (*Commenti in vario senso*).

Non mi fu dunque offerto di ritenere i documenti nè io li ritenni; ma rimasero in mano del signor Achille Fazzari. (*Commenti in vario senso*).

**Imbriani.** Che modo di ragionare è questo! Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Avrei desiderato che la Commissione avesse letto immediatamente le lettere ed i documenti che furono ad essa consegnati dalla Presidenza. Ma poichè la Commissione ha creduto di fare diversamente sono d'avviso che questa pubblicazione debba esser fatta nelle 24 ore.

Queste carte siano dunque dalla Presidenza consegnate immediatamente alla tipografia della Camera, siano stampate questa notte, in modo che domani possa tutto esser qui pronto; e che quest'argomento venga iscritto nell'ordine del giorno di domani per le conclusioni che la Camera dovrà prendere. Questa è la mia proposta.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, non si può adesso stabilire l'ora ed il giorno della pubblicazione...

**Imbriani.** Non ho terminato, onorevole presidente...

**Presidente.** Continui.

**Imbriani.** Mi ha poi, in verità, recato dolorosa e grande meraviglia la dichiarazione del deputato Mordini.

Quando dei documenti esistono debbono essere conosciuti dal paese, perchè il patriottismo è ben più alto degli errori e delle colpe di coloro, che hanno mercanteggiato sulla patria...! (*Rumori*).

**Voci.** Ma l'ha detto Mordini!

**Imbriani.** Ma il paese ha diritto di conoscere coloro, che hanno speculato sulla patria e sulle sacre idee, per le quali hanno militato! (*Benissimo! all'estrema sinistra*).

Quindi io domando: che cosa è stato fatto di questi documenti? (*Mormorio*). Che cosa sono diventati? Che cosa se ne farà? Io credo che il paese abbia diritto di conoscere anche quelli!

Chi li possiede?... (*Interruzioni*).

Il presidente della Commissione dei Sette non li ha comunicati ai suoi colleghi, com'era suo dovere, e io credo che questa sua condotta meriti aperto biasimo. (*Interruzioni*).

Non importa che tali documenti siano stati comunicati a lui in forma privata: egli era il presidente della Commissione d'inchiesta: era un magistrato, e doveva informarne i suoi colleghi!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini.

**Mordini.** L'onorevole Imbriani mi rivolge delle domande, alle quali ho già in precedenza risposto.

Ho già detto che non m'è stata fatta nessuna offerta di documenti perchè li ritenessi: ho detto, al contrario, che mi venne proposto di unirmi ad altri uomini politici per distruggerli di comune accordo, e che io non volli concorrere a questa distruzione, perchè questi appunti dovevano rimanere intangibili. (*Rumori — Interruzione dell'onorevole Imbriani*).

No, onorevole Imbriani, io non doveva ritenerli. Mi erano stati presentati in casa mia, non erano stati presentati alla Commissione dei Sette. Spettava quindi al signor Achille Fazzari di giudicare che cosa egli volesse farne; ma io non poteva concorrere a distruggerli, nè poteva ritenerli. (*Approvazioni — Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

**Bovio.** Vorrei sapere dall'onorevole Mordini se il signor Fazzari abbia detto a lui di voler presentare alla Commissione dei Sette questi documenti, e perchè poi non li abbia presentati. Desidererei anche di sapere perchè egli non abbia detto al signor Fazzari di presentarli a noi. (*Rumori*).

**Presidente.** Dunque la Commissione dei Cinque propone la pubblicazione di quei documenti, di cui è cenno nella relazione.

La Segreteria della Camera, sotto la vigilanza della Presidenza, provvederà a questa pubblicazione; ma è d'uopo che questa pubblicazione avvenga sotto la vigilanza della Commissione dei Cinque (*Bene!*), che conosce tutto il contenuto del plico.

Dunque io do atto alla Commissione della consegna di questi documenti; la Presidenza li custodirà; domattina alle 9 la Commissione...

*Voci all'estrema sinistra.* No! no! (*Rumori*).

**Presidente.** Facciano silenzio! Qual'è l'ora che alla Commissione torna più comoda per recarsi in Segreteria e provvedere alla compilazione dell'elenco dei documenti da pubblicarsi?

**Damiani, presidente della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Damiani, presidente della Commissione.** La Commissione crede che sia sufficiente e sia anzi molto più autorevole la sorveglianza della sola Presidenza sulla stampa di questi documenti.

**Presidente.** Ma non sarebbe meglio che la Commissione vigilasse essa stessa?

Onorevole Damiani, si tratta di fare un elenco dei documenti, che devono essere pubblicati, e questo elenco deve essere fatto dalla Commissione. Poichè la Commissione lo desidera, sarà anche rappresentato l'Ufficio di presidenza.

**Damiani, presidente della Commissione.** La Commissione non insiste ed è agli ordini della Presidenza.

**Presidente.** Allora domattina alle ore 9 nella sala della Presidenza sarà convocata la Commissione con una rappresentanza dell'Ufficio di presidenza per fare l'elenco dei documenti e provvedere alla stampa dei medesimi. (*Benissimo*).

Dopo di che pongo a partito le conclusioni della Commissione, che sono perchè la Camera voglia deliberare la restituzione di quei documenti, dei quali è cenno nella relazione; e voglia deliberare la stampa degli altri documenti conformemente a quanto è detto nella relazione stessa; pubblicazione che, come si è ora stabilito, si farà dalla Presidenza d'accordo colla Commissione.

(*Sono approvate*).

Domattina alle ore 9 la Commissione è convocata nella sala della Presidenza. Intanto consegno il plico agli onorevoli questori ai quali rimane affidato.

(*Il questore De Risis prende il plico — Commenti — Conversazioni animate*).

### Discussione sul disegno di legge: Proroga dei poteri dei commissari straordinari presso le Amministrazioni comunali ora disciolte.

**Presidente.** Prego la Camera di far silenzio. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per la proroga dei poteri dei commissari straordinari presso le Amministrazioni comunali ora disciolte. Questo disegno di legge non solleverà opposizione ed ha carattere d'urgenza, perciò prego la Camera di trattenersi per discuterlo e votarlo.

Onorevole presidente del Consiglio, accetta che la discussione si faccia sul testo proposto dalla Commissione?

**Crispi, presidente del Consiglio.** Accetto.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge.

**Miniscalchi, segretario, legge: (V. Stampato n. 2-A).**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

*(Conversazioni animate su diversi banchi. Molti deputati occupano l'emiciclo).*

Facciano silenzio. Prendano i loro posti.

**Marcora.** Non ho obiezioni da fare al disegno di legge, ma esso mi porge occasione di muovere all'onorevole ministro alcune osservazioni e una domanda, alla quale attendo risposta dalla sua cortesia.

La legge 11 luglio corrente anno portava, fra le altre, una disposizione per la quale era autorizzata una revisione straordinaria delle liste elettorali. Questa, che i termini forse poco felici della disposizione indicavano come una facoltà, fu detto che era obbligo, e, successivamente si ritenne anche, che la revisione straordinaria avrebbe altresì sostituito l'ordinaria che dovrebbe iniziarsi il 15 corrente. Tutto ciò si dispose in via puramente amministrativa, nè so come potrebbe giustificarsi di fronte alla legge; ma non dovrebbe condurre ad una menomazione del diritto dei cittadini.

Or, a tale riguardo, fu bensì ordinato, che nella revisione straordinaria fossero compresi ed iscritti tutti i cittadini che raggiungevano il 21° anno prima del maggio 1895, ossia coloro che per titolo d'età avessero avuto diritto di essere compresi nelle liste formate con la revisione ordinaria, che ripeto, dovrebbe iniziarsi il 15 corrente, e che venne soppressa; ma per coloro, e si contano a centinaia, che in questo stesso turno di tempo,

hanno, per contratti d'affitto, per successione o per altro acquistato, o acquisteranno durante il periodo che era destinato dalla legge alla revisione ordinaria il diritto all'iscrizione per titolo di censo, che si intende di fare? Dovranno essi anche contro la legge privarsi per un anno dell'esercizio del diritto elettorale che loro compete? Perchè? Che ne pensa e come intende provvedere all'inconveniente l'onorevole ministro?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Pei rumori della Camera ho sentito con difficoltà le parole pronunziate dall'onorevole Marcora; se ne ho afferrato il senso esattamente lo vedremo dalla mia risposta. Per me la revisione delle liste fu generale e così fu capita e così fu praticata. In quanto ai cittadini che al 31 dicembre di quest'anno raggiungano l'età di ventun'anno ed abbiano i requisiti voluti dalla legge, io sono d'avviso che debbano tutti essere iscritti. *(Bene!)*

**Marcora.** L'onorevole ministro non mi ha compreso. Io non l'ho invitato a provvedere per coloro che avessero avuto diritto alla iscrizione nelle liste durante la revisione ordinaria per età raggiunta, perchè so che di essi venne disposta la iscrizione nella revisione straordinaria; bensì ho accennato ai molti cittadini che, per altri titoli all'infuori di quello d'età, e in particolare per quello del censo, acquistano adesso e acquisteranno nel tempo in cui dovrebbe seguire la revisione ordinaria, per quest'anno illegalmente soppressa, il diritto elettorale.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ripeto che io ritengo che costoro debbano essere iscritti.

**Marcora.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro che i cittadini ai quali ho accennato devono essere compresi nelle liste disposte colla revisione straordinaria, ed hanno conseguentemente il diritto a chiedere iscrizione; sebbene non veda come in pratica ciò possa agevolmente effettuarsi; essendo in molte località la revisione straordinaria giunta già all'ultimo stadio.

**Presidente.** Leggo l'articolo unico del disegno di legge:

« *Articolo unico.* I Consigli comunali attualmente disciolti saranno ricostituiti in base alle nuove liste elettorali, approvate secondo la legge 11 luglio 1894, n. 286. Sono in conseguenza prorogati fino allo insediamento dei

novelli Consigli i poteri dei Regi Commissari ora in carica. »

Se niuno domanda di parlare, passeremo alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

**Miniscalchi**, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Afan de Rivera — Agnini — Amadei — Ambrosoli — Andolfato — Arcoleo — Arnaboldi.

Balenzano — Barazzuoli — Barracco — Barzilai — Bastogi Gioachino — Beltrami — Berenini — Bertolini — Bertollo — Bonacci — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Borgatta — Boselli — Bovio — Bracci — Brin — Brunetti Eugenio — Brunialti — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Calderara — Cambiasi — Cambray-Digny — Canzi — Carcano — Carenzi — Casale — Cavagnari — Cavalieri — Cavallotti — Celli — Cerulli — Chiaradia — Cianciolo — Clemente — Clementini — Cocito — Colombo-Quattrofrati — Colpi — Comandini — Comandù — Compans — Contarini — Coppino — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi — Curioni.

Dal Verme — D'Andrea — Daneo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernardis — De Giorgio — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Martino — De Puppi — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Broglio — Diligenti — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donadoni.

Elia — Engel — Episcopo — Ercole.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galletti — Galli Roberto — Gallotti — Gamba — Gatti-Casazza — Gavazzi — Ghigi — Gianturco — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Girardini — Grandi — Grippo — Grossi — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lazzaro — Leali — Lentini — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lo Re Francesco — Lorenzini — Lovito — Lucca Piero — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio.

Manfredi — Marazio Annibale — Marcora — Marsengo-Bastia — Martorelli — Marzotto — Mazzella — Mecacci — Mel — Mestica — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Modestino — Montagna — Monti — Mordini — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura — Mussi.

Nicolosi — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini — Ottavi.

Pais Serra — Pandolfi — Panizza — Papa — Patamia — Pellegrini — Pellerano — Pettrini — Picardi — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pignatelli — Piovene — Pisani — Pompilj — Pottino — Pozzo — Prampolini.

Quarena — Quartieri.

Rava — Riboni — Ricci — Ridolfi — Riola Errico — Rizzetti — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Salemi-Oddo — Sani Giacomo — Saporito — Scalinini — Schiratti — Serena — Severi — Silvani — Sineo — Soggi — Sola — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala.

Tabacchi — Testasecca — Toaldi — Torriani — Torraca — Torrigiani — Trigona — Trinchera — Tripepi — Turbiglio Giorgio.

Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendramini — Villa — Vischi — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zappi — Zeppa — Zizzi.

*Sono in congedo:*

Casana.

De Novellis.

Fasce.

Tittoni.

*Sono ammalati:*

Brunetti Gaetano.

Civelli.

Filopanti.

Gallavresi.

Mariotti — Mazzino.

Suardo Alessio.

*Assente per ufficio pubblico:*

Bonasi.

**Risultamento di votazione.**

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

*(I segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: « Prologa dei poteri dei commissari straordinari presso le Amministrazioni comunali ora disciolte.

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	212
Voti contrari . . . . .	40

*(La Camera approva).*

**Interrogazioni.**

**Presidente.** Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere, se intenda corrispondere all'affidamento dato dal Governo al Senato di provvedere alla dichiarazione autentica dell'articolo 2°, comma 3°, della legge 22 luglio 1894 (n. 339), circa l'obbligo assunto dal debitore di pagare la imposta di ricchezza mobile, e ciò in vista dei gravi danni derivanti alle transazioni finanziarie e al credito pubblico dalle contraddittorie interpretazioni alle quali il menzionato articolo si presta.

« Ponti. »

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per conoscere quali siano le ragioni per cui non ha ancora ripresentata una legge sul matrimonio degli ufficiali.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro del tesoro circa alcuni abusi praticati dalla Banca d'Italia in danno dei suoi debitori.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga i ministri degli esteri e della guerra circa la situazione nell'Eritrea.

« Imbriani-Poerio. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

**Pandolfi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pandolfi.** Prego la Camera di deliberare

che sia ripresa allo stato di relazione la mia proposta di legge sulla istituzione dei beni di famiglia, che presentai nella Sessione passata.

**Presidente.** Onorevole ministro di agricoltura e commercio...

**Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio.** Non ho difficoltà di acconsentire alla domanda dell'onorevole Pandolfi.

*(Così resta stabilito).*

**Torrigiani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**Torrigiani.** Pregherei la Camera di voler deliberare che sia ripresa allo stato di relazione la proposta di legge da me presentata nella Sessione passata, per modificazioni alla legge forestale.

**Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio.** Non ho alcuna difficoltà di acconsentire.

*(Rimane così stabilito).*

**Presidente.** L'onorevole Rossi Milano ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

Gli onorevoli Torrigiani, De Martino ed altri deputati, in numero di cento circa, hanno presentata una proposta di modificazione del regolamento della Camera.

Un'altra proposta di modificazione al regolamento venne presentata dall'onorevole Bonghi.

Queste proposte saranno trasmesse alla Giunta permanente pel regolamento.

**Notizie sulla salute del deputato Filopanti.**

**Presidente.** In principio di seduta fui invitato a chiedere notizie della salute dell'onorevole nostro collega Filopanti. Come già dichiarai alla Camera, mi affrettai a telegrafare per informazioni al prefetto di Bologna dal quale mi pervenne testè il seguente telegramma:

« Onorevole deputato Filopanti accolto ieri mattina Spedale Maggiore trovasi camera separata convenientemente assistito. Tarda sua età e fenomeni progressivi paralisi richiedevano cure non facili aversi propria abitazione avuto riguardo mezzi economici ristrettissimi. Amici affezionati interessansi sua sorte.

« Prefetto Giura. »

**Deliberazioni sull'ordine del giorno**

**Presidente.** Onorevole presidente del Consiglio, rimane inteso che le interpellanze relative alla politica interna sono rimandate dopo la pubblicazione dei documenti.

Siccome per la dolorosa perdita dell'onorevole Zucconi è vacante un posto di segretario della Presidenza, propongo che nell'ordine del giorno di domani sia iscritta la votazione per la nomina di un segretario.

Così pure, avendo l'onorevole Sanguinetti dato le dimissioni da membro della Commissione di vigilanza del debito pubblico, e l'onorevole Nicolosi essendosi dimesso da commissario di vigilanza sulla Cassa dei Depositi e Prestiti, si procederà domani alla votazione per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza sul debito pubblico e di un membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti in sostituzione dei due dimissionari.

Inoltre vi saranno le interrogazioni, e quindi lo svolgimento delle interpellanze

accettate dal Governo e non pertinenti alla politica interna.

*(Così resta stabilito).*

La seduta termina alle 18.20.

**Ordine del giorno per la tornata di domani**

1. Votazioni per la nomina:
  - di un segretario nell'Ufficio di Presidenza della Camera;
  - di un componente della Giunta di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico;
  - di un componente della Giunta di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
2. Interrogazioni.
3. Svolgimento di interpellanze.

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

